



COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO
PUBBLICO PER ATTIVITA' DI RISTORO
ALL'APERTO (DEHORS)**



COMUNE DI SCIACCA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI RISTORO ALL'APERTO (DEHORS)

INDICE

- Art.1 – Definizioni
- Art.2 - Zonizzazione
- Art. 3- Tipologie dehors
- Art. 4 - Caratteristiche generali delle occupazioni
- Art. 5 - Conferenza di Servizi
- Art. 6 - Impianti tecnologici
- Art. 7 - Manutenzione – Sicurezza – Accessibilità
- Art. 8 - Pubblicità
- Art. 9 - Provvedimento concessorio
- Art. 10 - Durata della concessione
- Art. 11 - Rilascio della concessione
- Art. 12- Obblighi del titolare del provvedimento
- Art. 13 - Obblighi a carattere sanitario
- Art. 14 - Revoca o sospensione della concessione
- Art. 15 - Rinuncia all'occupazione
- Art. 16 - Decadenza della concessione
- Art. 17 - Rinnovo della concessione
- Art. 18 - Sanzioni
- Art. 19 - Applicazione del canone
- Art. 20 - Norma transitoria

NORMATIVA E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

PRG del Comune di Sciacca approvato co DDG n° 141 del 30/10/2020;
Regolamento Edilizio Comune di Sciacca – Deliberazioni 12, 16, 18, 22 e 23/ 2023;
Regolamento Canone Unico Patrimoniale - Delibera n° 105 del 26.05.2021 approvata dal commissario straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale;
L. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
Regolamento concernete le attività private sottoposte alla disciplina degli art. 19 e 20 L. 241/1990”;
D.Lgs 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
DPR 530 del 24/07/1996 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
Circolare Ass. San. N° 907 del 07/01/1997 “linee guida per i requisiti minimi dei pubblici esercizi...”
D.Lgs. 114 del 31/03/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
D.Lgs 267/2000 TUEL;
D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137”;
Piano Paesaggistico degli ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15, ricadenti nella provincia di Agrigento approvato con Decreto n° 64/GAB del 30 settembre 2021, (pubblicato sulla GURS il 29 ottobre 2021), ai sensi dell’art. 139 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e ss.mm.ii.;

Circolare 46277 del 03/06/2015 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico- Servizio 4 – sicurezza alimentare: pubblici esercizi e- servi igienici per il pubblico; TULPS;

DPR 31/2017 regolamento recante individuazione interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;

D.A. n° 3000 del 30/06/2017 dell'assessorato regionale dei beni culturali e I.S. dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e I.S. servizio tutela.

OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento costituisce l'insieme delle norme amministrative e tecniche relative alle occupazioni di spazi, aree pubbliche ed aree private soggette a pubblico passaggio per la collocazione di strutture di ristoro all'aperto annesse alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

I manufatti, pur essendo destinati ad un utilizzo prolungato nel tempo per una diversificata erogazione del servizio agli utenti, non possono alterare lo stato dei luoghi né incrementare il carico urbanistico, ma devono armonizzarsi con il contesto cittadino e costituire elemento di riqualificazione dell'ambiente urbano.

Il Comune di Sciacca, nell'ambito delle attività da intraprendere, per lo sviluppo ed il sostegno del commercio, coordina e promuove iniziative di operatori che abbiano come obiettivo la riqualificazione urbana attraverso progetti di valorizzazione degli spazi pubblici e di salvaguardare i valori architettonici ed ambientali della città.

Le presenti norme determinano i criteri per l'inserimento ambientale e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento.

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Con il presente atto si intende regolamentare l'occupazione del suolo pubblico, o privato soggetto a pubblica fruizione, con elementi di arredo quali tavoli, sedie, poltroncine, fioriere mobili, ombrelloni semplici o a braccia, tende solari, strutture in legno e strutture chiuse (nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale vigente), pedane ed elementi di riscaldamento/condizionamento portatili.

2. Tutti i suddetti elementi devono essere facilmente amovibili.

3. Ai fini del presente regolamento si definisce:

A. **Suolo Pubblico o Spazio Pubblico** l'area ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, le aree di proprietà privata di pubblico passaggio.

B. **Dehors**: l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio destinato alla somministrazione e al consumo all'aperto di alimenti e bevande.

4. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento di attuazione le installazioni inerenti le fiere, le sagre, i mercati settimanali e stagionali e le attività in forma itinerante di cui alla L.R. 1 marzo 1995, n° 18 e s.m.i..

ART. 2 ZONIZZAZIONE

1. Considerati i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici, viene individuata una classificazione delle aree sulla base della seguente struttura del territorio comunale (Allegato A).

a – Zona 1 – Porto e quartieri Marinari

b – Zona 2 – Maestranze e Figuli

c – Zona 3 – Cadda e Rabato

d – Zona 4 – Aree periferiche

2. Le caratteristiche dei manufatti da installare nelle singole zone sono riportate negli Allegati B, C e D, fatte salve in ogni caso le prescrizioni relative alle fasce di tutela di seguito elencate e riportate in apposito elaborato planimetrico allegate al Regolamento.

Si precisa che i dehors delle tipologie c), d) ed e) di cui al successivo Art. 3 potranno essere autorizzati soltanto previo parere della Soprintendenza BBCCAA di Agrigento (come previsto dall' Allegato G).

- Fasce di rispetto di media tutela, dove sarà possibile collocare esclusivamente dehors della tipologia a) (tavoli e sedie) e b) (ombrelloni, tavoli e sedie) con proiezione al suolo dell'ombrello posto a distanza di almeno metri 1,50 dal fronte dell'edificio tutelato, come di seguito individuate:
 - Via Mori: mura di Vega (lato Ovest e lato Sud) – metri 1,50;
 - Via Incisa: Palazzo Argomento Perollo – metri 1,50;
 - Corso Vittorio Emanuele: Chiesa dello Spasimo (dal confine del sagrato per tutti e tre i lati) – metri 1,50;
 - Corso Vittorio Emanuele: Palazzo Montaliana – metri 1,50;
 - Corso Vittorio Emanuele: Palazzo Tagliavia Di Paola – metri 1,50;
 - Corso Vittorio Emanuele: Palazzo Barone di Bertolino Tommasi – metri 1,50;
 - Corso Vittorio Emanuele: Palazzo neogotico ai civici 1, 2, 3 – metri 1,50;
 - Corso Vittorio Emanuele: Via Roma /Vicolo De Stefani – metri 1,50;
 - Corso Vittorio Emanuele: Basilica lato Sud – metri 1,50;
 - Piazza Farina: Basilica;
 - Corso Vittorio Emanuele/Vicolo Imbornone: Palazzo Arone Tagliavia – metri 1,50;
 - Corso Vittorio Emanuele/ Via Licata: Palazzo Tagliavia/ San Giacomo – metri 1,50;
 - Corso Vittorio Emanuele/Piazza Scandaliato: Palazzo Maurici metri 1,50;
 - Via Figuli/Piazza Saverio Friscia: Villa Comunale fino alla intersezione con Vicolo San Lorenzo – metri 1,50;
 - Vicolo San Lorenzo: Chiesa di San Lorenzo – metri 1,50;
 - Piazza Marconi: dal civico 11 al civico 13 – metri 1,50;
 - Piazza San Vito/Vicolo San Vito: palazzo storico (Maglienti) – metri 1,50;
 - Via Roma-Piazza Inveges: Palazzo Inveges – metri 1,50;
 - Piazza Inveges/Piazza Purgatorio: Chiesa del Collegio (anche nel tratto che collega la Via Roma con Piazza Inveges – metri 1,50;
 - Piazza Purgatorio: Chiesa del Purgatorio (lato Ovest e lato Sud) – metri 1,50;
 - Case Catalane: tra Vicolo Gino e Vicolo Duomo – metri 1,50;
 - Via Giuseppe Licata: Palazzo Graffeo – metri 1,50;
 - Via Perollo: Resti del castello e Cortile Chiodi – metri 1,50;
 - Cortile Crocifissello: Case Perollo – metri 1,50;
 - Via Santa Caterina: Chiesa di Santa Caterina e Mura del convento (Via Perollo) – metri 1,50;
 - Via Piave: Chiesa Sant'Agostino – metri 1,50;
 - Via Amato: Chiesa San Michele Arcangelo – metri 1,50;
 - Via Mulini/Vicolo Mulini : Mulino – metri 1,50;
- Fasce di rispetto ad alta tutela, dove non viene consentita la collocazione dei dehors, per una distanza di almeno metri 5,00 dal fronte dell'edificio tutelato di seguito individuate:
 - Via Prampolini/Via Porta San Calogero/ Via Cusmano – metri 5,00;
 - Via Mazzini: mura storiche interne ed esterne – metri 5,00;
 - Via Serbatoio, Via Santo Onofrio e Via Mura di Vega: mura storiche interne ed esterne . metri 5,00;
 - Piazza Noceto: Chiesa Santa Maria dell'Itria e Convento (per tutti i lati) – metri 5,00;
 - Viale delle Terme: ambo i lati – metri 5,00;
 - Via Agatocle: ambo i lati – metri 5,00;
 - Via Madonnuzza: Villa Comunale – metri 5,00;

- Via Madonnuzza: Chiesa Santa Maria dell'Itria – metri 5,00;
 - Largo San Paolo – metri 5,00;
 - Via Porta di Mare e tratto di Via Eleonora d'Aragona: Mura di Vega – metri 5,00;
 - Piazza San Vito – metri 5,00;
 - Chiesa San Vito: per tutti e tre i lati – metri 5,00;
 - Piazza Purgatorio: Chiesa del Purgatorio – metri 5,00;
- Aree e zone ad alta tutela, con particolare attenzione alle Piazze del Centro Storico della Città, dove non viene consentita la collocazione dei dehors:
 - Piazza Carmine:
 - fino alla distanza di metri 5,00 dal Bastione e dalla Porta San Salvatore;
 - dal fronte della Chiesa di Santa Margherita per metri 5,00 e marciapiede perimetro chiesa;
 - Complesso monumentale Chiesa Santa Margherita (ex ospedale e monte di piet , Chiesa di San Gerlando, ex complesso Cavalieri teutonici fino allo spigolo di Vicolo Cavallegeri): fino alla mezzeria della strada;
 - Via Pietro Gerardi Chiesa del Carminello e Chiesa di san Marco Evangelista fino alla mezzeria della strada;
 - Via Pietro Gerardi ex Convento del Carmine (Casa Circondariale) fino alla mezzeria della strada;
 - Marciapiede antistante il sagrato della Chiesa del Carmine e marciapiedi Via Incisa;
 - Torre del Pardo fino alla mezzeria della strada;
 - Piazza Gerardo Noceto:
 - dal fronte della Chiesa di San Michele per metri 5,00;
 - dal fronte della Chiesa piccola di San Michele e la Torre Campanaria per metri 5,00;
 - dal fronte della Chiesa del Giglio per metri 5,00;
 - dal fronte della Chiesa di Santa Caterina per metri 5,00;
 - dal fronte e tutto il perimetro della Chiesa di San Nicol  La Latina per metri 5,00;
 - Piazza Scandaliato:
 - fronte mare, dal muro del giardino fino all'ingresso di Piazza Mariano Rossi per una profondit  a partire dalla ringhiera di 18,00 metri;
 - dal fronte chiesa di San Domenico per 12,00 metri, in modo da consentire la visione panoramica libera da Via Garibaldi;
 - dalla Via Roma su tutta la piazza per consentire la visione panoramica libera;
 - Piazza Don Minzoni: dal fronte della Basilica metri 16,00;
 - Absidi Basilica Piazza Farina: metri 5,00;
 - Piazza Saverio Friscia: facciata Palazzo Tagliavia/san Giacomo metri 5,00;
 - Piazza Duomo/Museo Scaglione: metri 5,00;
 - Chiesa Sant'Antonio Abate: fino alla mezzeria della strada;
 - Ex Caserma Guarnigione Spagnola (ora Cinema Campidoglio): fino alla mezzeria della strada;
 - Chiesa dello Spasimo lato Sud metri 5,00;
 - Corso Vittorio Emanuele: Palazzo Steripinto e Palazzo Lucchesi Palli fino alla mezzeria della strada;
 - Piazza Purgatorio Chiesa del Purgatorio: metri 5,00 dal perimetro della chiesa;
 - Palazzo Ventimiglia per tutta la lunghezza della strada;
 - Via Roma: Chiesa del Collegio fino alla mezzeria della strada;
 - Via Licata: ex Convento San Francesco di Paola metri 5,00;
 - Via Licata: Chiesa di San Giuseppe e Palazzo Fazello fino alla mezzeria della strada;
 - Via Licata Palazzo Borsellino e la Villetta degli Orfani: fino alla mezzeria della strada;
 - Piazza Lazzarini;

- C/da Perriera Chiesa della Raccomandata: a metri 10,00 del perimetro esterno dell'area recintata.

ART. 3 - TIPOLOGIE DI DEHORS

1. I dehors sono costituiti dalle seguenti tipologie:

a) Tavoli e sedie;

b) Tavoli, sedie e ombrelloni;

c) Tavoli, sedie, pedane in legno o wpc (wood plastic composite) e ombrelloni;

d) Strutture in legno, realizzate esclusivamente con le seguenti caratteristiche:

d.1) struttura di sostegno in legno composta da elementi della dimensione massima di cm 10x10;

d.2) Delimitazione perimetrale tramite tendaggi ornamentali in stoffa Non sono ammesse porzioni della tamponatura cieche;

d.3) Copertura piana formata da travi perimetrali della dimensione massima di cm.10x10, travetti secondari della dimensione massima di cm 8x8 e telo di copertura in stoffa;

d.4) Pavimentazione con pedana in legno o wpc (wood plastic composite);

e) Strutture chiuse, realizzate esclusivamente con le seguenti caratteristiche:

e.1) Struttura di sostegno in materiali leggeri (metallo, alluminio) con montanti dello spessore massimo di cm 25 x 25;

e.2) Eventuale tamponatura realizzata tramite vetrate panoramiche amovibili completamente in vetro o policarbonato trasparente rigido similvetro, ad esclusione di eventuali montanti a sostegno della struttura. Tali tamponature dovranno essere completamente apribili, ad anta con apertura verso l'interno e scorrevoli complanari. Non sono ammesse porzioni della tamponatura cieche;

e.3) Copertura impacchettabile con tende in pvc o lamelle in metallo orientabili. La copertura sarà dotata di idoneo sistema di raccolta e convogliamento dell'acqua piovana. L'altezza esterna della struttura non può superare i metri 3.00 dalla quota di calpestio esterna;

e.4) Eventuale pavimentazione con pedana in legno o wpc (wood plastic composite);

1.bis Gli elementi di delimitazione di cui al successivo comma 4 lettere d), e) ed f) possono essere concessi nelle fattispecie di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) ed e);

2. La superficie massima dei dehors è pari al 150% della superficie di somministrazione del locale, per un massimo di 100 mq. È consentita comunque una superficie minima di 50 mq per ogni attività di somministrazione. Tutte le superfici sono subordinate al rispetto delle pertinenze, arretramenti e distacchi previsti dal presente articolo.

3. I dehors, previsti all'interno della pertinenza esterna dell'attività, non devono interferire con caditoie per la raccolta delle acque meteoriche compromettendone il regolare funzionamento e possono essere collocati nelle seguenti aree di suolo pubblico o privato ad uso pubblico:

- a) nei marciapiedi e nei portici, le occupazioni possono avvenire esclusivamente aderente al fronte dell'edificio, garantendo la fascia di rispetto di passaggio pedonale (con esclusione dei fronti indicati nell'Allegato G);
- b) nelle aree e strade pedonali, nei casi di area priva di marciapiede, l'occupazione può avvenire aderente al fronte dell'edificio, nei casi di area provvista di marciapiede inferiore a metri 3, l'occupazione può avvenire aderente al marciapiede. Nel caso di occupazione di suolo pubblico richiesto in una piazza pubblica o in area pedonale urbana non si applica il principio dell'aderenza dei muri perimetrali. Il comune di Sciacca in aree di particolare interesse storico artistico può redigere singoli progetti di decoro urbano, individuando specifiche aree per l'occupazione di suolo pubblico e/o aree precluse all'occupazione (con esclusione dei fronti indicati nell'Allegato G);
- c) nelle strade, comprese le aree destinate a parcheggio, le occupazioni possono avvenire nel rispetto del Codice della Strada (con esclusione delle aree indicate nell'Allegato G).
- d) le collocazioni di dehors, privi di ombrelloni, possono avvenire anche sotto le eventuali tende solari, collocate o da collocare (con esclusione delle aree indicate nell'Allegato G);

4. Gli arredi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) Sedie, compresi divani, poltrone, sgabelli, panche e pouf che sono da considerarsi assimilabili;
- b) Tavoli, compresi tavolinetti alti e bassi che sono da considerarsi assimilabili;
- c) Ombrelloni, con palo centrale o braccio decentrato, altezza massima da terra 3.50, telo ignifugo (sono vietate le coperture in materiale plastico), senza nessuna chiusura verticale di qualsiasi materiale, sono escluse pubblicità; le basi zavorrate devono essere realizzate in pietra, legno o in metallo brunito (come previsto all'Allegato G);
- d) Delimitazioni costituite da fioriere, aventi altezza massima di 1.20 m. dal pavimento esterno, nel caso di fioriere comprensive di paravento in vetro o similari l'altezza massima complessiva è di cm 170. Le essenze floreali da mettere a dimora nelle fioriere che delimitano lo spazio occupato dal dehors, nelle aree sottoposte a vincolo culturale o paesaggistico, devono essere incluse in un elenco di piante che il Comune sottoporrà alla Soprintendenza per la relativa approvazione (come previsto all'Allegato G)
- e) Delimitazioni costituite da divisori in vetro e similari eventuali montanti in acciaio, aventi altezza massima di cm 170.
- f) Delimitazioni costituite da paletti con cordoni in colori naturali;
- g) Pedane costituite da pavimentazioni removibili composte da tavolato in legno o con materiale simil legno previsto nell'allegato B del presente regolamento, di altezza massima cm 20, dovranno essere approvate dalla Soprintendenza. In casi eccezionali, quali dislivelli del terreno, esigenze tecniche documentate, o altre necessità connesse alla tutela del contesto storico-architettonico, è possibile richiedere una deroga all'altezza standard delle pedane. La richiesta di deroga dovrà essere corredata da una relazione tecnico-motivazionale, redatta da professionista abilitato, che attesti l'impossibilità di rispettare i limiti dimensionali ordinari senza compromettere la fruibilità dello spazio o la sicurezza. L'autorizzazione finale rimane subordinata al parere per vincolante della Soprintendenza, che valuterà la compatibilità della soluzione proposta con le esigenze di conservazione del patrimonio culturale

5. I dehors, ad eccezione di quelli di cui alle tipologie previste al comma 1 lettere a) e b), possono essere collocati all'interno della pertinenza esterna dell'attività, ricavata dalla proiezione dei muri perimetrali dei locali dell'attività, come di seguito, a seconda delle aree:

a) nei marciapiedi, con larghezze almeno 3.00, possono essere collocati dehors della tipologia tipo a),b),c) di cui all'art. 3 comma 1

b) nelle aree o strade pedonali, può essere collocata qualsiasi tipologia di dehors prevista all'art. 3

comma 1 con esclusione delle tipologie c), d) ed e) soggette ad approvazione della Soprintendenza (come previsto all'Allegato G);

c) nei porticati pubblici o privati ad uso pubblico, possono essere collocati dehors della tipologia tipo a) di cui all'art. 3 comma 1

d) nelle strade di categoria E e F, possono essere collocati dehors della tipologia tipo c) d) e) di cui all'art. 3 comma 1

6. Tutte le occupazioni devono garantire una fascia di rispetto per il passaggio pedonale di metri 2.00, libera da qualsiasi occupazione, il passaggio riservato per i mezzi di soccorso e di mezzi delle Forze dell'Ordine di metri 3.00 fatto fermo quanto previsto dal comma 3 art. 20 CDS *“Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.”*

7. Tutte le occupazioni di suolo pubblico, ad esclusione delle lettere a e b, di cui al comma 1 del presente articolo, così come disposto dal punto A.17 dell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del DPR n. 31 del 13.02.2017 per garantire il decoro urbano e l'armonico inserimento urbano dei dehors, ricadenti in ZTO A, ed in tutte le aree assoggettate a tutela storico ambientale di cui al Codice dei Beni Culturali, dovranno essere sottoposte al parere della Soprintendenza dei BB.CC.AA. Le occupazioni che interessano la sede stradale, dovranno rispettare il Codice della strada e ottenere apposita Ordinanza per la delimitazione della sede stradale. Le suddette occupazioni sono sottoposte alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale e relativo regolamento comunale.

8. Tutte le occupazioni costituite dagli elementi di cui all'art 3 comma 4 lettere d, e ed f dovranno prevedere la presenza di n° 2 (due) varchi per garantire il regolare deflusso degli avventori;

9. Per svolgere l'attività di somministrazione nei dehors, dovrà comunque essere acquisito relativo parere igienico sanitario preventivo di competenza della locale ASL in quanto estensione di pubblico esercizio, luogo di lavoro e sosta di persone, nonché luogo di somministrazione di cibi e bevande come richiamato dall'art.54 comma 9 del Regolamento Edilizio Comunale.

10. L'autorità competente per ravvisata necessità, può ordinare l'immediato sgombero della struttura occupante lo spazio pubblico con apposito atto/ordinanza.

11. Tali strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica (compresa la cura del verde) ad esclusiva cura e responsabilità del titolare; qualora vengano meno a seguito di incuria, le caratteristiche tali a garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, il Comune ordinerà l'immediata rimozione della struttura. La responsabilità civile per danni a terzi all'interno o all'esterno della struttura direttamente collegati alla sua presenza sono a carico del titolare.

12. Nei dehors, quando chiusi, dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo ed invernale.

13. Può essere consentita l'installazione di impianti di climatizzazione per raffrescamento e riscaldamento nonché di illuminazione ambientale, autoalimentati.

14. Non è ammessa l'affissione di cartelli pubblicitari o volantini o schermature di alcun genere, fatta salva l'eventuale insegna con il nome del locale, la quale dovrà essere autorizzata con apposito provvedimento.

15. Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Urbana, oltre al Codice Civile.

16. L'installazione di detti manufatti è in ogni caso limitata al periodo di esercizio dell'attività, in caso di cessazione dell'attività la struttura andrà pertanto rimossa a carico del titolare dell'attività.

1. Tutti gli arredi che costituiscono il dehors devono essere costituiti da elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili alla scadenza della concessione e/o in caso di ordine di sgombero immediato dell'area per ravvisata necessità dell'Ente.

ART. 4 CARATTERISTICHE GENERALI DELLE OCCUPAZIONI

1. L'ampliamento della superficie dell'esercizio realizzato a mezzo di dehors permanente o temporaneo, incidendo sul fabbisogno di posti parcheggio, è soggetto, in merito, a parere specifico della Polizia Municipale.

2. Comportando, la collocazione del *dehors*, un incremento della superficie di somministrazione e del numero dei posti a sedere, il titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le eventuali prescrizioni previste in tal caso dalle vigenti normative in materia igienico/sanitaria anche in riferimento al fabbisogno di servizi igienici ed è soggetto, in merito, a parere specifico dell'ufficiale sanitario come specificato dalla normativa vigente e all'art. 54 comma 9 del Regolamento Edilizio Comunale, nonché a qualunque altra disposizione vigente per lo svolgimento dell'attività.

3. L'occupazione di suolo pubblico è consentita nel rispetto dell'art. 20 del D.Lgs. 285/1992 (codice della Strada) sulle strade di tipo E ed F (strade urbane di quartiere e strade locali).

4. E' consentita l'occupazione nello spazio di pertinenza del pubblico esercizio individuato dalla proiezione ortogonale di quest'ultimo. Dette occupazioni sono concedibili a chi è titolare di attività di somministrazione effettuata in locali interni posti a piano terra, esclusivamente nell'area prospiciente il locale.

5. E' possibile occupare una maggiore area antistante nei seguenti casi:

- a. quando il tratto di facciata prospiciente l'occupazione non presenti altre aperture al piano terra o accessi, oltre quelle dell'esercizio interessato;
- b. quando nel tratto di facciata prospiciente l'occupazione sono presenti altre aperture di privati e/o di attività. In tal caso, previo assenso/nulla osta dei titolari delle attività o dei privati frontisti, si potrà estendere l'occupazione nella zona antistante gli stessi.
- c. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, e dove sorgano conflitti tra più operatori che facciano richiesta di occupazione della stessa area, la concessione per l'occupazione di suolo pubblico verrà rilasciata previa presentazione di planimetria condivisa e sottoscritta da tutti gli operatori interessati, compatibilmente con la tutela monumentale e paesaggistica prevista dalle norme vigenti in materia;
- d. Nel caso in cui non si divenga ad un accordo tra le parti l'area occupabile, nell'ambito dell'area concedibile sarà proporzionato alla superficie di somministrazione interna del locale, secondo la seguente equazione matematica, fondata sulla proporzione $Ci:Si = Ac:E$;

$$Ci = Si \times Ac/E$$

Ci = Superficie occupabile

Si = Superficie di somministrazione interna del locale richiedente;

Ac = Area totale concedibile;

E = somma di tutte le aree interne dei locali richiedenti nella medesima strada o piazza.

6. La collocazione dei dehors deve realizzarsi davanti all'esercizio pubblico, o in casi particolari ed ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o comunque di pertinenza dell'esercizio stesso e nel rispetto delle norme igieniche in merito alla somministrazione di alimenti e bevande. Qualora l'area individuata fosse di proprietà privata/condominiale, alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata dichiarazione di assenso da parte del proprietario/condominio.

7. Non è consentito installare dehors, o parte di essi, su, le aree di sosta per carico e scarico merci e le aree di sosta al servizio delle persone disabili.

8. La collocazione dei dehors deve realizzarsi conformemente a quanto previsto dal CDS e secondo le prescrizioni impartite dalla Polizia Municipale nel parere di viabilità.

9. In caso di balconi e/o finestre poste al piano terra e ammezzato in corrispondenza dell'area richiesta, deve essere preventivamente prodotto assenso alla collocazione da parte del proprietario o del locatario dell'immobile interessato e, se l'occupazione riguarda un'area privata, anche l'assenso del condominio.

10. Negli spazi oggetto di concessione di suolo pubblico non è consentita la diffusione di musica sia dal vivo che riprodotta e mezzi audiovisivi, tranne nel caso di attività rientranti nella casistica di cui all'Art. 32 comma 28 del Regolamento per il Canone Unico Patrimoniale e previa acquisizione di autorizzazione in deroga ai limiti acustici.

11. E' vietata qualsiasi forma di chiusura di ombrelloni, gazebo ecc, in proiezione al suolo, anche temporanea, effettuata con l'utilizzo di teloni in materiale plastico, e con qualsiasi materiale o con la schermatura di uno o più lati.

12. Nei parchi ed aree verdi è consentito installare *dehors* o parti di esso previa valutazione della compatibilità dell'inserimento in merito agli aspetti artistici e paesaggistici.

13. All'interno delle aree pedonali dovrà in ogni caso essere mantenuta libera una porzione di carreggiata corrispondente al minimo del modulo di corsia previsto dall'art. 140 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, pari a mt. 3.

14. Le strutture ed i manufatti dei *dehors* devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno od incidente a persone e cose sarà a totale carico del titolare dell'autorizzazione, restando manlevato il Comune da ogni responsabilità civile o penale.

15. I *dehors* devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili. In ogni caso il *dehors* non deve compromettere l'accessibilità da parte dei disabili al locale principale. In particolare le pavimentazioni dovranno essere antisdrucchiolevoli ed avere le caratteristiche tecniche indicate nelle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

16. Il *dehors* autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio, essere rimosso qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione decida di organizzare una manifestazione che interessi l'area dallo stesso occupata.

17. I dehors possono essere installati in Spazi e/o aree pedonali e/o verdi posti di fronte o nelle adiacenze dell'esercizio, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, qualora il titolare assuma, per un periodo di tempo almeno pari a quello della concessione, l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria di detti spazi/aree, previo parere dell'ufficio gestione verde urbano.

ART. 5 CONFERENZA DI SERVIZI

1. Qualora fosse necessario acquisire pareri e/o nulla osta da altri Enti il Servizio competente può indire una Riunione/Conferenza adottando la decisione finale conformemente all'esito della Riunione/Conferenza. L'art. 15 della L. 241 del 1990 e ss.mm.ii. riconosce la possibilità, da parte delle amministrazioni pubbliche, di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

ART. 6 IMPIANTI TECNOLOGICI

1. La posa dell'impianto di illuminazione dei dehors è autorizzata a condizione che sia conforme alla normativa vigente e le luci non siano in contrasto e/o interferenza con le segnalazioni semaforiche e stradali. Sono ammesse esclusivamente luci della temperatura compresa tra 3000K e 4000K.

ART. 7 MANUTENZIONE – SICUREZZA – ACCESSIBILITA'

1. I manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione ed igiene in modo da garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone.

2. I manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti.

3. I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate, tali da costituire fonte di pericolo e devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

ART. 8 PUBBLICITA'

1. Sugli elementi di arredo autorizzati sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati. La pubblicità deve riguardare esclusivamente l'esercizio del concessionario. Non è ammesso alcun altro tipo di pubblicità o sponsorizzazione.

ART. 9 PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a pubblico passaggio di cui al presente piano possono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo provvedimento concessorio costituente titolo per l'occupazione stessa.

2. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda al competente Ufficio comunale che provvederà al rilascio della relativa concessione, previo esame della medesima domanda, secondo le modalità riportate nel presente Regolamento: il procedimento dovrà concludersi in gg. 60 dalla data di ricevimento della richiesta.

E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio senza la specifica autorizzazione o concessione.

3. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

a – generalità, residenza anagrafica e Codice Fiscale/Partita Iva del richiedente;

b – denominazione, sede sociale e Codice Fiscale/Partita Iva, generalità complete, residenza e Codice Fiscale del legale rappresentante (se la domanda è presentata da una persona giuridica);

- c – ubicazione esatta del luogo dove si intende installare il/i manufatti di cui all'art. 1 del presente regolamento, con l'indicazione specifica della misura, consistenza e tipologia dello/degli stessi manufatti;
- d - durata e modalità d'uso dell'occupazione;
- e – dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente Regolamento;
- f – eventuale disponibilità e/o assenti liberatori da parte di altri soggetti titolari dell'area privata oggetto dell'occupazione ed espressa presa d'atto che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione.

4. Alla domanda di concessione deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato:

- a – relazione tecnico descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, etc.;
- b - planimetria generale in scala 1:2.000 con indicazione del luogo di installazione dell'occupazione;
- c – planimetria in scala non inferiore a 1/200 relativa allo stato attuale dei luoghi e all'ipotesi progettuale relativa al/ai manufatti da collocare, in cui sia evidenziata: la larghezza del marciapiede pubblico, le distanze dai vertici stradali, le eventuali soste veicolari con la effettiva disposizione (in senso parallelo, perpendicolare o obliquo), le eventuali presenze di fermate dei mezzi pubblici e relative pensiline, la presenza di eventuali caditoie e cercini per alberature, scivoli e/o rampe per superamento delle barriere architettoniche, botole e apparecchiature di manovra di reti di sottoservizi, pali di illuminazione e di segnaletica verticale, presenti nel contesto dell'area interessata;
- d – documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove l'occupazione verrà collocata e delle attuali occupazioni.
- e – disegni particolareggiati, piante prospetti e sezioni quotati del/dei manufatti oggetto di concessione con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, con l'inserimento degli eventuali elementi di arredo, in scala non inferiore a 1/50;
- f – schede tecniche degli arredi che compongono il dehors;
- g – relazione di asseveramento in cui si dichiara il rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, dei regolamenti comunali, nonché l'idoneità statica dei manufatti proposti;
- h – Progetto degli impianti ove previsto dalla vigente normativa.
- i - Le autorizzazioni di cui all'art 7 c.4 ovvero la dichiarazione di inesistenza di finestre o balconi ai piani terra e ammezzato.

ART. 10 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Le occupazioni per spazi di ristoro all'aperto di cui al presente Regolamento sono temporanee e/o continuative.
2. Le occupazioni temporanee sono rilasciate per un periodo non superiore a dodici mesi.
3. Le occupazioni continuative sono rilasciate per un periodo massimo di cinque anni.
4. Il provvedimento deve essere custodito dall'esercente all'interno dei locali in cui viene svolta l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza.
5. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti e con le stesse caratteristiche, possono essere richieste e rilasciate con un unico provvedimento valido fino al massimo di cinque annualità, acquisendo annualmente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a conferma della sussistenza dei requisiti igienico-sanitarie delle immutate condizioni che hanno consentito il rilascio del provvedimento originario.
6. Resta salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di modificare o sospendere la concessione per sopravvenute esigenze di interesse pubblico e con provvedimento adeguatamente motivato, come descritto al successivo art. 16.

ART. 11 RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento concessorio è rilasciato dietro assolvimento dei relativi oneri tributari e concessori.

2 In ogni caso, il rilascio del provvedimento concessorio è subordinato alla verifica della regolarità della posizione del richiedente rispetto agli obblighi di pagamento dei canoni concessori pregressi, a qualunque titolo dovuti al comune, nonché dei tributi locali.

3. Il provvedimento concessorio potrà essere soggetto a voltura. Il subentrante nella proprietà o nella gestione dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, può ottenere la voltura, a proprio favore, della concessione per la sola durata residua della stessa, a condizione che dimostri di avere titolo al subingresso. Il subentrante può proseguire l'occupazione, in via provvisoria e alle medesime condizioni del cedente, nei 30 giorni seguenti alla data di acquisto del titolo. L'occupazione può proseguire per ulteriori 30 giorni a condizione che nel frattempo il subentrante abbia presentato domanda per la voltura della concessione. Nel caso in cui il cedente sia in debito verso il Comune per il pagamento degli oneri tributari o concessori, la voltura della concessione a favore del cessionario può perfezionarsi solo nel momento in cui venga estinto il debito, anche dallo stesso cessionario subentrante (art. 10 Regolamento Canone Unico Patrimoniale).

ART. 12 OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO

1. Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

a - limitare l'occupazione alle aree oggetto di concessione;

b - non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo che sia stato chiesto il rinnovo nei termini di cui al successivo art.19 c.1 e sino all'emissione dell'eventuale provvedimento di diniego;

c- utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante;

d - non arrecare alcun danno al selciato e realizzare il manufatto in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti relativi ai sottoservizi esistenti.

Dovrà essere inoltre prestata particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;

e - provvedere giornalmente alla pulizia delle superfici sottostanti le eventuali pedane per una fascia perimetrale di mt. 2,00;

f - osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;

g - assolvere ai relativi oneri tributari e concessori previsti dalla vigente regolamentazione comunale;

h - ritirare la concessione prima dell'inizio dell'occupazione e tenerla sempre ostensibile nel luogo ove è esercitata l'attività ad ogni richiesta dell'organo di controllo;

i - provvedere al conferimento dei rifiuti differenziati (vetro, organico etc.) con le apposite modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto e al decoro urbano e alla tutela dell'ambiente;

1 - alla scadenza della concessione, rimuovere integralmente i manufatti e ripristinare lo stato dei luoghi;

ART. 13 OBBLIGHI A CARATTERE SANITARIO

1. Ai sensi dell'art. 17 del Reg. CE n.178/2002 e del Reg. CE n. 852/04, al titolare della concessione nella qualità di OSA (Operatore del Settore Alimentare) spetta garantire che nell'impresa da esso gestita gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione in materia alimentare inerenti alla sua attività in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte. Tale responsabilità viene estesa alle strutture di ristoro all'aperto annesse alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 14 REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento concessorio può essere revocato da parte dell'Amministrazione Comunale con apposito atto adeguatamente motivato.

2. L'espresso provvedimento di sospensione o di revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevedrà un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. le fattispecie relative a revoca, sospensione, modifica, decadenza ed estinzione della concessione sono normate dagli artt. 12 e 13 del Regolamento per il Canone Unico Patrimoniale.

ART. 15 RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE

1. Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione dandone comunicazione scritta al competente Ufficio Comunale. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dei manufatti ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione.

2. Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà al competente Ufficio Comunale, contestualmente alla comunicazione, il provvedimento concessorio originale.

3. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto secondo quanto previsto all'art.10 comma 8 del Regolamento CUP.

ART. 16 DECADENZA DELLA CONCESSIONE (ART. 13 REGOLAMENTO C.U.P.)

1. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento concessorio, accertata mediante verbale delle Autorità di Vigilanza, il titolare è tenuto ipso facto ad eliminare l'irregolarità senza necessità di apposita prescrizione dell'Ufficio competente. E' inoltre, tenuto al pagamento della relativa sanzione amministrativa secondo il successivo art. 20.

2. La decadenza verrà dichiarata, con apposito provvedimento, dal competente Ufficio Comunale nei casi di cui al successivo art. 20.

3. Il titolare della concessione dichiarata decaduta dovrà procedere nei termini indicati nel provvedimento di decadenza a rimuovere i manufatti con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

4. In caso di decadenza del provvedimento concessorio, non è ammesso in capo al titolare dell'atto decaduto il rinnovo della concessione per almeno 1 anno dalla data del ripristino dei luoghi. La decadenza non dà diritto al rimborso del canone eventualmente sostenuto.

ART.17 RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare dell'atto di concessione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo con apposita domanda scritta da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza al competente Ufficio Comunale evidenziando gli estremi della originaria concessione.

2. Le domande presentate oltre il termine di cui al comma precedente - e fino a 60 giorni dopo alla scadenza della concessione - saranno esitate ugualmente nei tempi previsti dal presente

regolamento; in tale ultimo caso alla scadenza dell'originaria concessione il/i manufatti dovranno essere rimossi fino a quando non sarà emesso il provvedimento rinnovo.

3. La concessione verrà rinnovata con il rilascio di un nuovo provvedimento, previa dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non aver apportato modifiche al/ai manufatti rispetto a quanto autorizzato e di non aver commesso le violazioni di cui all'art.7 del presente Regolamento, sopra esplicitate, salvo norme sopravvenute.

4. Per eventuali variazioni dovrà essere presentata nuova richiesta secondo le disposizioni del precedente art. 11 del presente Regolamento.

5. Non si procederà al rinnovo della concessione, oltre che nei casi previsti dall'art.18, nelle seguenti fattispecie:

a - Quando al titolare della richiesta di rinnovo siano state contestate le stesse violazioni, relative all'uso del suolo pubblico, per la seconda volta nell'arco di 365 giorni, in tale ipotesi il titolare della concessione non potrà ottenerne altra prima di 1 anno;

b - Per cattiva manutenzione e/o igiene dei manufatti collocati sul suolo concesso; il titolare della concessione non potrà ottenerne il rinnovo fino alla completa rimessa in pristino del buono stato manutentivo.

c - Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di riappropriarsi, per interessi collettivi, dell'area pubblica concessa non si avrà il rinnovo della concessione.

ART. 18 SANZIONI

1. Le occupazioni effettuate senza autorizzazioni o concessioni comunali sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto il rinnovo o la proroga delle concessioni e/o autorizzazioni, ovvero che si protraggono oltre la data di revoca, decorrenza o sospensione della concessione o autorizzazione stessa.

2. le occupazioni difformi alle disposizioni della concessione/autorizzazione, anche in relazione alla tipologia, materiali e colori degli arredi sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 (ex art. 7 bis D. Lgs 267/2000), il titolare dell'attività dovrà adeguare gli arredi entro 30 giorni dalla comminazione della sanzione.

3. Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è soggetto, oltre al pagamento delle somme previste dalla specifica normativa, alla sanzione prevista dall'Art. 44 del regolamento del Canone Unico Patrimoniale.

3. In aggiunta alla predetta sanzione pecuniaria è applicata l'ulteriore sanzione accessoria della chiusura dell'attività ai sensi degli art. 13 e segg. della L. 689/81, come sotto riportato:

Dalla 2^a violazione accertata entro un anno dal precedente provvedimento sanzionatorio:

Chiusura per 5 giorni dell'attività con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, nel caso di occupazione abusiva, anche parziale, del suolo pubblico.

Dalla 3^a violazione, accertata entro un anno dal primo provvedimento sanzionatorio: Decadenza della concessione di suolo pubblico e contestuale chiusura per 10 giorni dell'attività.

Dalla 4^a violazione, accertata entro un anno dal primo provvedimento sanzionatorio: Chiusura per 15 giorni dell'attività.

Qualora la difformità dell'occupazione rispetto al provvedimento concessorio comporti intralcio alla circolazione stradale e pedonale, con potenziale pregiudizio per la sicurezza, il titolare dell'esercizio dovrà rimuovere immediatamente il manufatto.


4. Resta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per il mancato rispetto dei requisiti generali specifici in materia di igiene previsti dal Pacchetto Igiene.

ART. 19 APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le occupazioni disciplinate nel presente Regolamento sono soggette al pagamento del canone corrispondente secondo quanto determinato dal “TITOLO IV - tariffe canone, riduzioni, esenzioni” del CUP. Le tariffe possono essere oggetto di modifica con Determinazione Sindacale di Approvazione delle tariffe per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale.

ART. 20 NORMA TRANSITORIA

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a far data dalla esecutività del relativo atto di adozione;
2. Le autorizzazioni e/o concessioni già rilasciate in data antecedente all'adozione del presente Regolamento manterranno la loro validità fino alla data di scadenza;
3. Le richieste di concessioni per occupazioni di suolo pubblico presentate in data antecedente all'adozione del presente Regolamento, non adeguate allo stesso, e non ancora esitate potranno essere rilasciate con validità fino al 31/12/2025;
4. Le richieste di concessioni per occupazioni di suolo pubblico presentate in data antecedente all'adozione del presente Regolamento, adeguate allo stesso, e non ancora esitate potranno essere rilasciate con validità quinquennale;
5. Le richieste di concessioni per occupazioni di suolo pubblico presentate in data successiva all'adozione del presente Regolamento e non adeguate allo stesso, esclusivamente in relazione a quanto previsto dagli allegati A, B e C, potranno essere rilasciate con validità fino al 31/12/2025 per consentire agli esercenti di adeguare gli arredi;
6. Nel caso di dichiarazione mendace circa i requisiti posseduti all'atto di presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti, accertata mediante verbale delle Autorità di Vigilanza, il titolare sarà sanzionato ai sensi dell'art. 20 con l'applicazione del massimo della pena, oltre che denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
7. Non è consentita qualsiasi altra tipologia di occupazione per somministrazione all'aperto diversa da quelle previste dal presente Regolamento;
8. Le disposizioni di cui al presente Regolamento, con particolare riferimento all'art. 20, prevalgono su eventuali disposizioni contenute in altri Regolamenti Comunali qualora contrastanti.



- LEGENDA**
- 1. PORTO - QUARTIERI MARINALI
 - 2. MAESTRANZE - FIGULI
 - 3. CADDA - RABATO
 - 4. AREE PERIFERICHE
 - LIMITE ZTO



REGIONE SICILIA
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI AGRIGENTO
COMUNE DI SCIACCA



REGOLAMENTO DEHOIS

Il Dirigente del V settore
Ing. Giovanni Bono

Il Responsabile del Suo sep.
Dott.ssa Giuseppina Ghali

Titolo Elaborato:

ALLEGATO A - PLANIMETRIA ZTO

SCALA
1:5000

DATA
26/07/2023

M E D I T E R R A N E O

1/n

ALLEGATO B

NOMENCLATURA SINTETICA ED ESEMPI MATERIALI

Legno e similari (ML)

Materiale naturale ampiamente usato nella produzione di arredi con una lunga tradizione nel design.

Materiale duraturo, riciclabile al 100% e con un'ottima resistenza meccanica.

Ammissibile nelle colorazioni previste al presente comma applicabili conformemente a quanto prescritto negli Allegati A e C.

È fatto divieto di utilizzo di vernici coprenti.

È sempre concesso l'utilizzo di arredi in laminato effetto legno.

ML0 – LEGNO NATURALE




ML1 – LEGNO BLU



ML2 – LEGNO ROSSO



ML3 – LEGNO VERDE



Polipropilene (MP)


Polimero termoplastico riciclabile al 100 %, caratterizzato da un elevato carico di rottura, una bassa densità, una buona resistenza termica e all'abrasione.

L'Ottima resistenza a fattori ambientali come il sole, la muffa, l'acqua e le influenze batteriche, oltre che un elevato rapporto resistenza/peso rendono il polipropilene un materiale ideale per gli arredi da esterno.

Amnesso nella sola finitura opaca, liscia o ruvida nelle colorazioni previste al presente comma applicabili conformemente a quanto prescritto negli Allegati A e C.

È fatto divieto di utilizzo di altri materiali plastici o di polipropilene nella finitura lucida o tendente al lucido.

MP0 – POLIPROPILENE ANTRACITE



MP1 – POLIPROPILENE BLU AVIO




MP2 – POLIPROPILENE BORDEAUX



MP3 – POLIPROPILENE VERDE OLIVASTRO



MP4 – POLIPROPILENE BIANCO



Metalli (MM)

Materiali estremamente durevoli e versatili che trovano larga applicazione nella produzione di arredi.

Materiali con ottima resistenza meccanica e riciclabili al 100%.

Ferro, acciaio, ghisa, corten e alluminio, grezzi o verniciati nelle colorazioni previste al presente comma applicabili conformemente a quanto prescritto negli Allegati A e C.

È fatto divieto di utilizzo di vernici effetto lucido.

È sempre concessa l'applicazione di inserti in ceramica decorata.

MM0 – METALLO NERO



MM1 – METALLO CORTEN




Tessuto (MS)

Il tessuto trova molteplici e spesso necessarie applicazioni negli elementi che costituiscono i dehors.


È fatto obbligo di adoperare tessuti riciclabili nelle colorazioni previste al presente comma applicabili conformemente a quanto prescritto negli Allegati A e C.

Sono ammessi tessuti impermeabili ad esclusione di pvc e similari.


MS0 – TESSUTO AVORIO




MS1 – TESSUTO BLU AVIO




MS2 – TESSUTO BORDEAUX



MS3 – TESSUTO VERDE OLIVASTRO



MS4 – TESSUTO BIANCO



Ceramica Artistica Locale (MC)

Maiolica artigianale di produzione locale, costituita da terracotta rivestita da cromie e decori tipici della ceramica di Sciacca.

È fatto divieto di utilizzo di ceramiche di produzione industriale.

Manufatti in ceramica artistica locale applicabili conformemente a quanto prescritto negli Allegati A e C.

MC0 - MAIOLICA



Terracotta (MT)

Materiale ceramico costituito da argilla cotta ad alte temperature dall'elevato contenuto di ossido di ferro che gli conferisce la caratteristica colorazione arancio/rossa.

Manufatti in terracotta applicabili conformemente a quanto prescritto negli Allegati A e C.

MT0 – TERRACOTTA



Vetro e similari (MV)

Materiale caratterizzato da un'elevata trasparenza e ottima resistenza alle intemperie.
Manufatti in vetro e similari applicabili conformemente a quanto prescritto negli Allegati A e C.

È fatto divieto di utilizzo di vetri colorati.


Sono ammessi prodotti in policarbonato.

È fatto divieto di utilizzo di pvc trasparente.

MV0 – VETRO




MV1 – POLICARBONATO



WPC - Wood Plastic Composite (MW)

Materiale composto da fibra di legno e materiale termoplastico riciclato. Innovativo, antiscivolo, resistente all'acqua e all'umidità, antimuffa, ecologico e riciclabile al 100%.

MW0 – WPC – WOOD PLASTIC COMPOSITE





COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ALLEGATO C - Prescrizioni

Zona Omogenea di cui all'art 2 comma 1		1. Porto e Borgate Marinare					2. Maestranze e Figuli					3. Cadda e Rabato					4. Aree Periferiche
Tipologie ammesse di cui all'art 3 comma 1		a), b), c), d), e);					a), b), c), d), e);					a), b), c), d), e);					a), b), c), d), e);
Arredi	Componenti	Materiali					Materiali					Materiali					Materiali
Tavoli	Struttura	MLo	ML1	MM1	MP1	MP4	MLo	ML2	MMo	MPo	MP2	MLo	ML3	MMo	MPo	MP3	
Sedie	Struttura	MLo	ML1	MM1	MP1	MP4	MLo	ML2	MMo	MPo	MP2	MLo	ML3	MMo	MPo	MP3	
	Tappezzeria	MS1	MS4				MSo	MS2				MSo	MS3				
Ombrelloni	Struttura	MLo	MM1				MLo	MMo				MLo	MMo				
	Tendaggi	MS1	MS4				MSo	MS2				MSo	MS3				
Pedana		MLo	MW0				MLo	MW0				MLo	MW0				
Fioriere		MT0	MM1	MCo			MT0	MMo	MCo			MT0	MMo	MCo			
Divisori	Struttura	MM1					MMo					MMo					
	Pannello	MVo	MV1				MVo	MV1				MVo	MV1				
Paletti con cordone	Paletto	MM1					MMo					MMo					
Struttura in legno	Struttura	MLo					MLo					MLo					
	Tendaggi	MS1	MS4				MSo	MS2				MSo	MS3				
Struttura chiusa	Struttura	MM1					MMo					MMo					
	Tamponatura	MVo	MV1				MVo	MV1				MVo	MV1				



COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI RISTORO ALL'APERTO (DEHORS)

RELAZIONE GENERALE

1. PREMESSA

La redazione e l'elaborazione del Regolamento Dehors del Comune di Sciacca ha tenuto conto di due aspetti fondamentali ed imprescindibili di questo documento, una parte "Normativa" che regola gli aspetti burocratici e una parte "Progettuale" finalizzata a consentire un inserimento coerente dei dehors nel contesto urbano.

Considerato che in un momento di grande espansione socio economica, Sciacca ha ampliato le possibilità produttive della città grazie allo sfruttamento di molteplici risorse tra cui la valorizzazione delle risorse termali l'ammodernamento del sistema produttivo e commerciale delle attività agricole, la nascita dei grandi Mulini sorti in prossimità dell'area portuale la valorizzazione e l'incremento delle Attività Marinare, la produzione di ceramica artistica; si è ritenuto opportuno enfatizzare le differenze che fanno parte della storia di Sciacca nel suo complesso, che hanno portato alla definizione della rete urbana e stradale in cui oggi ci muoviamo, espressione del miscuglio di culture e popoli che hanno dato vita alla Sciacca di oggi.

I Normanni potenziarono il sistema agricolo-commerciale ed ampliarono la struttura urbana già esistente, avviando l'espansione del Quartiere di Mezzo, gli Spagnoli Aragonesi, diedero luogo alla formazione del nuovo quartiere di San Michele che si configurava come una città nella città, protetto a nord dall'ampliamento della cerchia muraria, gli Arabi, invece, diedero luogo alla formazione del primo nucleo urbano dell'attuale Centro Storico di Sciacca, corrispondente con il quartiere ancora oggi denominato 'Rabato', per questo motivo si è ritenuto di suddividere la città in 4 diverse zone omogenee.

2. ZONE OMOGENEE

L'approccio adottato ha l'obiettivo di creare un paesaggio urbano armonioso, in cui i dehors si integrano in modo sinergico con il paesaggio urbano.

La normativa definisce tipologie, materiali e cromie che potranno essere utilizzati nelle diverse zone della città, rispettando e valorizzando le peculiarità di ognuna.

Il territorio comunale è stato suddiviso in quattro diverse zone omogenee, di cui tre sono ubicate nella parte antica, mentre la quarta interesserà le zone periferiche che non saranno soggette ai dettami degli allegati B e C.

1.1 PORTO - BORGATE MARINARE

La marineria di Sciacca è una struttura formatasi nell'800, allorquando cessate le attività del caricatore (luogo di ammasso e commercio di cereali) - localizzato in prossimità del porto - venne a formarsi un piccolo borgo di pescatori che ebbe un importante impulso con la scoperta di alcuni banchi corallini che richiamarono molti armatori di altre marinere. Per questa zona, visto lo stretto legame col mare e la marineria, si prevede l'utilizzo di materiali e colori specifici quali: il legno naturale o blu, il polipropilene bianco o blu avio, il metallo corten, il tessuto bianco o blu avio, il vetro trasparente, il policarbonato, la terracotta e la maiolica.

1.2 MAESTRANZE - FIGULI

La più antica presenza umana nel territorio di Sciacca è riferibile all'odierno impianto urbano che ha avuto inizio con la stanzialità di un gruppo di Sicani detto 'Figuli', che si localizzò nel pianoro dove è oggi Piazza Saverio Friscia. Per questa zona, si prevede l'utilizzo di materiali e colori specifici quali: il legno naturale o rosso, il polipropilene antracite o bordeaux, il metallo nero, il tessuto avorio o bordeaux, il vetro trasparente, il policarbonato, la terracotta e la maiolica.

1.3 CADDA - RABATO

Zona in cui è chiara l'influenza degli Ebrei, che diedero luogo alla formazione del quartiere detto "Cadda" e degli gli Arabi che diedero luogo alla formazione del primo nucleo urbano dell'attuale Centro Storico di Sciacca, corrispondente con il quartiere ancora oggi denominato "Rabato". Per questa zona, si prevede l'utilizzo di materiali e colori specifici quali: il legno naturale o verde, il polipropilene antracite o verde olivastro, il metallo nero, il tessuto avorio o verde olivastro, il vetro trasparente, il policarbonato, la terracotta e la maiolica;

1.4 AREE PERIFERICHE

Zone di espansione edilizia del secondo dopoguerra caratterizzati da agglomerati urbani dove gruppi di appartamenti sono aggregati in blocchi edilizi circondati da piccoli giardini. Nelle zone non normate, considerata la "recente" edificazione" si prevede l'utilizzo di tutti i materiali già previsti per le altre zone.

3. TIPOLOGIE

Il presente regolamento prevede la possibilità di utilizzare molteplici tipologie di dehors in modo da adattarsi al meglio alle diverse esigenze delle attività di somministrazione e al luogo in cui le stesse insistono.

a. Tavoli e sedie

Tavoli compresi tavolinetti alti o bassi. Sedie compresi divani, sgabelli, panche e pouf. Sono sempre concessi elementi di delimitazione di cui all'art. 3 comma 4 lettere d), e) ed f). La collocazione del dehors può avvenire sotto tende solari esistenti o da collocare.

b. Tavoli, sedie e ombrelloni

Tavoli compresi tavolinetti alti o bassi. Sedie compresi divani, sgabelli, panche e pouf, Ombrelloni con palo centrale o braccio decentrato. Sono sempre concessi elementi di delimitazione di cui all'art. 3 comma 4 lettere d), e) ed f).

c. Tavoli, sedie, pedane in legno o wpc e ombrelloni

Tavoli compresi tavolinetti alti o bassi. Sedie compresi divani, sgabelli, panche e pouf, Ombrelloni con palo centrale o braccio decentrato e pedane. Sono sempre concessi elementi di delimitazione di cui all'art. 3 comma 4 lettere d), e) ed f).

d. Strutture in legno

Strutture in legno composte da una struttura di sostegno in legno formata da elementi della dimensione massima di cm 10x10. Delimitazione perimetrale composta da tendaggi ornamentali in stoffa. Copertura piana formata da travi perimetrali della dimensione massima di cm.10x10 e da travetti secondari della dimensione massima di cm 8x8. Telo di copertura in stoffa e pavimentazione con pedana in legno o wpc (wood plastic composite).

e. Strutture chiuse

Strutture composte da struttura di sostegno in materiali leggeri (metallo, alluminio) con montanti della dimensione massima di cm 20x20, eventuale tamponatura realizzata tramite vetrate panoramiche amovibili completamente in vetro o policarbonato trasparente rigido similvetro, ad esclusione di eventuali montanti a sostegno della struttura. Tali tamponature dovranno essere completamente apribili, ad anta con apertura verso l'interno e scorrevoli complanari. Copertura impacchettabile con tende in pvc o lamelle in metallo orientabili. La copertura sarà dotata di idoneo sistema di raccolta e convogliamento dell'acqua piovana. L'altezza esterna della struttura non può superare i metri 3.00 dalla quota di calpestio esterna. Eventuale pavimentazione con pedana in legno

o wpc (wood plastic composite).

4. ELEMENTI

Ogni tipologia di dehors è da considerarsi composta da diversi elementi che sono specificatamente descritti nel presente regolamento. La scelta dei diversi elementi è demandata alle esigenze oltre che alla sensibilità delle attività di somministrazione nel rispetto dei limiti imposti dal presente regolamento.

a. Sedie

Sedie con o senza schienale di appoggio compresi divani, sgabelli, panche e pouf, nei materiali previsti negli allegati B e C del presente regolamento.

b. Tavoli

Tavoli compresi tavolinetti alti o bassi con piano di appoggio di qualunque forma nei materiali previsti negli allegati B e C del presente regolamento.

c. Ombrelloni

Ombrelloni, con palo centrale o braccio decentrato, altezza massima da terra 3.50, di telo ignifugo, senza nessuna chiusura verticale di qualsiasi materiale, sono escluse pubblicità. Nei materiali previsti negli allegati B e C del presente regolamento.

d. Fioriere

Elementi di delimitazione costituiti da fioriere, aventi altezza massima di 1.20 dal pavimento esterno, nel caso di fioriere comprensive di paravento in vetro o similari l'altezza massima complessiva è di cm 170. Nei materiali previsti negli allegati B e C del presente regolamento.

e. Divisori in vetro

Elementi di delimitazione costituiti da divisori in vetro e similari eventuali montanti in acciaio, aventi altezza massima di cm 200.

f. Paletti con cordoni

Elementi di delimitazione costituiti da paletti comprensivi di zavorra con cordone perimetrale di collegamento, nei materiali previsti negli allegati B e C del presente regolamento.

g. Pedane

Pavimentazione removibile composta da doghe in legno o wpc (wood plastic composite).

5. MATERIALI

La selezione dei materiali nel presente regolamento ha seguito una strategia olistica mirata a garantire durabilità, funzionalità ed estetica. L'utilizzo prevalente di metallo, polipropilene opaco, legno e ceramica crea una base uniforme comune a tutte le zone omogenee, rispondendo alle esigenze comuni di resistenza agli agenti atmosferici, facilità di pulizia e manutenzione. Tuttavia per enfatizzare la storia e le peculiarità di ogni zona omogenea individuata, sono state introdotte una serie di eccezioni caratterizzate principalmente da scelte cromatiche a carattere esclusivo. Queste peculiarità cromatiche non solo differenziano le diverse zone, ma rafforza il legame con la loro storia unica, il verde nel quartiere di San Michele a rappresentare la tradizione agricola, il bordeaux sinonimo di eleganza nella parte nobile della città e il blu nei quartieri marinari, in questo modo il progetto coniuga uniformità e distinzione.

6. SCENARI

La combinazione degli elementi nelle diverse tipologie e nei materiali previsti conformemente a quanto prescritto dagli allegati B e C del presente regolamento danno vita a una molteplicità di scenari possibili garantendo all'interno della norma un'ampia scelta capace di adattarsi alle più svariate esigenze. Nei seguenti elaborati grafici vengono rappresentati diversi tra gli scenari possibili nelle diverse zone omogenee individuate.



Scenario_1_A

Zona Omogenea	<i>1_Porto e Borgate Marinare</i>	Tipologia	<i>Art. 3 comma 1 lett. c</i>
Sedie	<i>MLO_Legno Naturale</i>	Pedana	<i>MLO_Legno Naturale</i>
Tavoli	<i>MLO_Legno Naturale</i>	Divisori in vetro	<i>MVo/MM1_Vetro/Acciaio Corten</i>
Ombrelloni	<i>MLO/MS1_Legno Naturale/Stoffa Blu Avio</i>	Fioriere	<i>MTO_Terracotta</i>




Scenario_1_B

Zona Omogenea	<i>1_Porto e Borgate Marinare</i>	Tipologia	<i>Art. 3 comma 1 lett. b</i>
Sedie	<i>MM1_Acciaio Corten</i>	Paletti	<i>MM1_Acciaio Corten</i>
Tavoli	<i>MM1_Acciaio Corten</i>	Fioriere	<i>MCo_Maiolica</i>
Ombrelloni	<i>MLO/MS4_Legno Naturale/Stoffa Bianco</i>		



Scenario 1_C

Zona Omogenea	<i>1_Porto e Borgate Marinare</i>	Tipologia	<i>Art. 3 comma 1 lett. c</i>
Sedie	<i>MP1_Polipropilene Blu Avio</i>	Pedana	<i>MLO_Legno Naturale</i>
Tavoli	<i>MP1_Polipropilene Blu Avio</i>	Fioriere	<i>MM1_Acciaio Corten</i>
Ombrelloni	<i>MLO/MS4_Legno Naturale/Stoffa Bianco</i>		



Scenario 2_A

Zona Omogenea	<i>2_Maestranze Figuli</i>	Tipologia	<i>Art. 3 comma 1 lett. c</i>
Sedie	<i>MLO_Legno Naturale</i>	Pedana	<i>MLO_Legno Naturale</i>
Tavoli	<i>MLO_Legno Naturale</i>	Divisori in vetro	<i>MVo/MMO_Vetro/Acciaio Nero</i>
Ombrelloni	<i>MLO/MSo_Legno Naturale/Stoffa Avorio</i>	Fioriere	<i>MTO_Terracotta</i>



Scenario 2_B

Zona Omogenea	<i>2_Maestranze Figuli</i>	Tipologia	<i>Art. 3 comma 1 lett. b</i>
Sedie	<i>MMo/MSo_Acciaio Nero/Stoffa Avorio</i>	Paletti	<i>MMo_Acciaio Nero</i>
Tavoli	<i>MMo_Acciaio Nero</i>	Fioriere	<i>MCo_Maiolica</i>
Ombrelloni	<i>MLo/MSo_Legno Naturale/Stoffa Avorio</i>		



Scenario 2_C

Zona Omogenea	<i>2_Maestranze Figuli</i>	Tipologia	<i>Art. 3 comma 1 lett. c</i>
Sedie	<i>MPo_Polipropilene Antracite</i>	Pedana	<i>MLo_Legno Naturale</i>
Tavoli	<i>MPo_Polipropilene Antracite</i>	Fioriere	<i>MMo_Acciaio Nero</i>
Ombrelloni	<i>MMo/MS2_Acciaio Nero/Stoffa Bordeaux</i>		



Scenario 3_A

Zona Omogenea	<i>3_Cadda Rabato</i>	Tipologia	<i>Art. 3 comma 1 lett. c</i>
Sedie	<i>MLO_Legno Naturale</i>	Pedana	<i>MLO_Legno Naturale</i>
Tavoli	<i>MLO_Legno Naturale</i>	Divisori in vetro	<i>MVo/MMO_Vetro/Acciaio Nero</i>
Ombrelloni	<i>MLO/MS3_Legno Naturale/Stoffa Verde Olivastro</i>	Fioriere	<i>MTO_Terracotta</i>



Scenario 3_B

Zona Omogenea	<i>3_Cadda Rabato</i>	Tipologia	<i>Art. 3 comma 1 lett. b</i>
Sedie	<i>MMO_Acciaio Nero</i>	Paletti	<i>MMO_Acciaio Nero</i>
Tavoli	<i>MMO_Acciaio Nero</i>	Fioriere	<i>MCo_Maiolica</i>
Ombrelloni	<i>MLO/MSo_Legno Naturale/Stoffa Avorio</i>		



Scenario 3_C

Zona Omogenea	<i>3_Cadda Rabato</i>	Tipologia	<i>Art. 3 comma 1 lett. c</i>
Sedie	<i>MP3_Polipropilene Verde Olivastro</i>	Pedana	<i>MLO_Legno Naturale</i>
Tavoli	<i>MP3_Polipropilene Verde Olivastro</i>	Fioriere	<i>MMO_Acciaio Nero</i>
Ombrelloni	<i>MLO/MSo_Legno Naturale/Stoffa Avorio</i>		



Scenario 4_A Tipologia Art. 3 comma 1 lett. d



Scenario 4_B Tipologia Art. 3 comma 1 lett. E



Scenario 4_C Tipologia Art. 3 comma 1 lett. E

ALLEGATO E – REGOLAMENTO DEHORS - ISTANZA

Marca da bollo da € 16.00

Spazio riservato all'Ufficio Protocollo

AL DIRIGENTE DEL V° SETTORE URBANISTICA

92019 SCIACCA

**Oggetto: RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI
RISTORO ALL'APERTO DEHORS**

IL RICHIEDENTE				
Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di Nascita	
Città di residenza	Via/Corso	Civico	C.A.P.	PROV.
CODICE FISCALE		CELLULARE	E-MAIL	
RAPPRESENTANTE LEGALE /TITOLARE DELLA DITTA		PARTITA IVA		
DENOMINAZIONE INSEGNA		ATTIVITA' PREVALENTE		
CON SEDE IN VIA			N.C.	
SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE (mq)				

CHIEDE

**LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI
RISTORO ALL'APERTO (DEHORS)**

VIA / PIAZZA / STRADA				civico
Periodo				
dal		al		
APU/ZTL		TIPOLOGIA AREA DA OCCUPARE		TIPOLOGIA DEHORS
<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> MARCIAPIEDE <input type="checkbox"/> SEDE STRADALE <input type="checkbox"/> PIAZZA <input type="checkbox"/> PORTICATO PUBBLICO/PRIVATO <input type="checkbox"/> STALLI DI SOSTA		<input type="checkbox"/> A – tavoli e sedie <input type="checkbox"/> B – tavoli, sedie e ombrelloni <input type="checkbox"/> C- tavoli, sedie, pedane e ombrelloni <input type="checkbox"/> D - strutture in legno <input type="checkbox"/> E – strutture chiuse
TEMPO STIMATO PER IL DISALLESTIMENTO DELL'AREA			<input type="checkbox"/> Ore	<input type="checkbox"/> Giorni
SUPERFICIE RICHIESTA PER IL DEHORS		Lunghezza ml.	Larghezza ml.	Tot. Mq.
DICHIARA:				
CHE L'ATTIVITA' E' SITA IN ZONA (Vedi allegato A):				
CHE GLI ARREDI SONO CONFORMI A QUANTO PREVISTO DAGLI ALLEGATI B e C				
ARREDI	COMPONENTI		CODICE MATERIALE	
TAVOLI	Struttura			
SEDIE	Struttura			
	Tappezzeria			
DIVANI	Struttura			
	Tappezzeria			
PANCHINE	Struttura			
	Tappezzeria			
OMBRELLONI	Struttura			
	Tendaggi			
PEDANA				
FIORIERE				
DIVISORI	Struttura			
	Pannelli			
PALETTI CON CORDONE	Paletto			

STRUTTURA IN LEGNO	Struttura	
	Tendaggi	
STRUTTURA CHIUSA	Struttura	
	Tamponatura	

ALLEGATI OBBLIGATORI

- a – relazione tecnico descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, etc.;
- b - planimetria generale in scala 1:2.000 con indicazione del luogo di installazione dell'occupazione;
- c – planimetria in scala non inferiore a 1/200 relativa allo stato attuale dei luoghi e all'ipotesi progettuale relativa al/ai manufatti da collocare, in cui sia evidenziata: la larghezza del marciapiede pubblico, le distanze dai vertici stradali, le eventuali soste veicolari con la effettiva disposizione (in senso parallelo, perpendicolare o obliquo), le eventuali presenze di fermate dei mezzi pubblici e relative pensiline, la presenza di eventuali caditoie e cercini per alberature, scivoli e/o rampe per superamento delle barriere architettoniche, botole e apparecchiature di manovra di reti di sottoservizi, pali di illuminazione e di segnaletica verticale, presenti nel contesto dell'area interessata;
- d – documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove l'occupazione verrà collocata e delle attuali occupazioni;
- e – disegni particolareggiati, piante prospetti e sezioni quotati del/dei manufatti oggetto di concessione con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, con l'inserimento degli eventuali elementi di arredo, in scala non inferiore a 1/50;
- f – schede tecniche degli arredi che compongono il dehors;
- g – relazione di asseveramento in cui si dichiara il rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, dei regolamenti comunali, nonché l'idoneità statica dei manufatti proposti;
- h – Progetto degli impianti ove previsto dalla vigente normativa;
- i - Le autorizzazioni di cui all'art 7 c.4 ovvero la dichiarazione di inesistenza di finestre o balconi ai piani terra e/o ammezzato;
- l – copia del contratto di affitto/titolarità dell'immobile;
- m – dichiarazioni di assenso del condominio o di altri proprietari confinanti (qualora dovute).

INOLTRE DICHIARA

- che il dehors non interferisce con caditoie e/o pozzetti di ispezione;
- di essere in possesso di SCIA/ licenza commerciale prot..... del.....;
- di essere in possesso di SCIA sanitaria per l'attività prot..... del....., n° registrazione
- di essere in possesso di SCIA sanitaria per il dehors prot..... del....., n° registrazione e che la stessa è conforme a quanto

richiesto con la presente;

di essere in possesso di parere dell'Ufficiale sanitario ai sensi dell'art. 54 comma 9 del Regolamento Edilizio prot..... del.....;

di NON essere in possesso di parere dell'Ufficiale sanitario ai sensi dell'art. 54 comma 9 del Regolamento Edilizio;

che l'immobile è dotato di agibilità/ SCA prot..... del.....;

NEL CASO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE O DI CHIOSCHI SU SUOLO PUBBLICO indicare i riferimenti contrattuali: data del contratto..... durata del contratto – fino al.....;

DI VOLERSI AVVALERE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 32 COMMA 28 DEL REGOLAMENTO CUP: "le occupazioni effettuate da esercenti che prevedano ed attuino, nell'ambito dell'area occupata, iniziative di intrattenimento musicale, piano bar o cabaret, oppure attuino a proprie spese interventi volti ad abbellire le zone oggetto di concessione. Per ottenere l'esonero è necessario presentare al Comune, almeno 30 giorni prima dell'evento e/o occupazione, idoneo progetto. L'amministrazione comunale valuterà i progetti sulla base di criteri impartiti agli uffici competenti e si riserva di programmare le manifestazioni turistiche e ricreative tenendo anche conto delle singole proposte progettuali. Tutte le spese inerenti le autorizzazioni nonché le spese per l'esecuzione dei singoli progetti, oggetto di esonero cui al presente punto, saranno a carico dei richiedenti. Ciascun progetto oltre a prevedere un impegno di spesa non inferiore all'importo del canone di cui alla presente esenzione, dovrà essere rendicontato mediante presentazione di idonee pezze giustificative (fatture, ricevute, estratti conto e/o d altri documenti con valenza fiscale e contributiva)."

RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE (ART. 17 Reg.)

da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione originaria

estremi della concessione originaria, n° prot. del

dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non aver apportato modifiche al/ai manufatti rispetto a quanto autorizzato originariamente;

dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non aver commesso le violazioni di cui all'art.7 del presente Regolamento.

Sciacca, li _____.

Firma del richiedente l'occupazione

.....
(Allega copia documento di identità)

LEGENDA


Facce di rispetto di media tutela, collocare esclusivamente dehors di cui alle lett. a), b), dell'art. 3 del regolamento, con proiezione di suolo degli ombrelloni posta ad una distanza di almeno m. 1,30 dal fronte dell'edificio.



Facce di rispetto di alta tutela, divieto di collocazione di qualunque tipologia di dehors fino alla distanza di m. 5,00 dal fronte dell'edificio.



Zone ad alta tutela, divieto di collocazione di qualunque tipologia di dehors.



REGIONE SICILIA
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI AGRIGENTO
COMUNE DI SCIACCA



REGOLAMENTO DEHORS

Il Dirigente del V settore
Ing. Giovanni Bono

Il Responsabile del Suo sep.
Dott.ssa Giuseppina Orlandi

Titolo Elaborato:

ALLEGATO F - PRESCRIZIONI

SCALA
1:2000

DATA
30/01/2025



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Posta Certificata del Dipartimento
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di AGRIGENTO

via UGO LA MALFA-VILLA GENUARDI
92100 AGRIGENTO
tel. 0922552606 – fax 0922401587
sopriag@regione.sicilia.it
Posta Certificata:sopriag@certmail.regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopriag

U.O.B. S11.2

Sezione per i beni
architettonici
e storico-artistici, paesaggistici
e demotnoantropologici
sopriag.uo2@regione.sicilia.it

AGRIGENTO Prot. n. 662 del 22/01/2025

Rif. Nota Prot. n. 246 del 10/01/2024

Oggetto: Parere ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii., relativo al “Regolamento per la concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto (*Dehors*)”

Comune di Sciacca

V Settore

Via Roma 5

Sciacca (AG)

protocollo@comunedisicacca.telecompost.it

Vista l’istanza del 10/01/2024 annotata al protocollo n. 246, con la quale il Comune di Sciacca ha richiesto parere di competenza a questa Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, in merito alla pianificazione organica che disciplini la materia della **“concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto con strutture mobili c.d. Dehors”**, al fine di consentire alle attività di poter usufruire delle aree esterne ai locali, limitrofe agli stessi;

visto il Piano Paesaggistico degli ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15, ricadenti nella provincia di Agrigento approvato con Decreto n°64/GAB del 30 settembre 2021, (pubblicato sulla G.U.R.S. il 29 ottobre 2021), ai sensi degli art. 139 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42 e ss.mm.ii. e dell’articolo 24 secondo comma e terzo comma del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n°1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n°1357;

accertato che l’intervento di pianificazione ricade nel centro storico del Comune di Sciacca:

paesaggio locale 14 (“Sciacca”) i cui obiettivi di qualità paesaggistica prevedono: “ ... la conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi della costa e del pianoro, delle colline, delle creste isolate, delle aree archeologiche che spesso assumono anche valenza paesaggistico - ambientale; valorizzazione e tutela delle singolarità geomorfologiche e biologiche; fruizione visiva degli scenari e dei panorami; riqualificazione ambientale - paesaggistica dell’insediamento costiero; conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio storico – culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche); mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico; conservazione e valorizzazione della qualità complessiva della “città diffusa” delle bellezze d’insieme configurate nel rapporto centri storici-paesaggio; valorizzazione e fruizione naturalistica delle aree SIC; limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di inter - visibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.” ... gli indirizzi di tutela e valorizzazione del centro storico della città compatta sono volti al: “... recupero, conservazione e valorizzazione del tessuto storico e del valore formale e simbolico della città compatta e del suo rapporto con il paesaggio circostante anche tramite la creazione di aree verdi che evitino l’ulteriore saldatura con le aree d’espansione; mantenimento e tutela delle fasce alberate esistenti lungo le sedi viarie, anche secondarie; mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico; mantenimento dei margini della città sul versante prospiciente il mare, in modo da preservare la forma urbana, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama; riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nel rispetto della tipologia edilizia originaria recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio; le eventuali nuove costruzioni dovranno essere realizzate secondo interventi che tendano al recupero del valore formale e simbolico della città storica e del suo rapporto con il paesaggio circostante anche tramite la creazione di aree verdi che evitino l’ulteriore saldatura con le aree d’espansione....” e le prescrizioni previste dai regimi di tutela di cui alle

norme di attuazione del Piano paesaggistico della Provincia di Agrigento **14a. (Centro storico di Sciacca)** con **livello di tutela 1** regolano e mirano alla: *“Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a: recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio; mantenimento-recupero dei caratteri di qualità diffusa dell’edilizia in Centro Storico, delle tipologie, degli elementi decorativi; salvaguardia della forma urbana mantenendo i margini della città, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama; riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, giardini ecc.), mantenendo la rappresentatività storica di tali spazi; salvaguardia, valorizzazione e recupero dei rapporti con il contesto territoriale agricolo e naturale; tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Centri e Nuclei Storici”; contenimento della crescita urbana, riduzione del consumo di suolo; tutela paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori; inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi. In queste aree non è consentito: realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere; esercitare qualsiasi attività industriale; collocare ripetitori; collocare impianti sui prospetti o sulle coperture visibili da spazi pubblici; effettuare qualsiasi azione che comporti l’alterazione del paesaggio urbano consolidato.”*

visto l’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e ss.m.ii.;

visto l’art. 134 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e ss.m.ii.;

vista la bozza di regolamento illustrata e descritta dai Tecnici del Comune di Sciacca in data 22/02/2024, a questa Soprintendenza rappresentata dal F.D. Dott. Ignazio Perrone e dall’Arch. Maurizio Zambito;

considerato che dagli ulteriori incontri tra i Tecnici del Comune di Sciacca e la Soprintendenza svolti nelle date: 08/03/2024, 14/03/2024 e 21/03/2024, dopo attento esame e valutazione di tutti gli aspetti legislativi prescrittivi, che insistono sul territorio oggetto della nuova pianificazione per lo svolgimento delle attività all’aperto ***c.d. Dehors***, si sono in totale accordo individuate linee guida, che consentono una organica programmazione territoriale, che tenga conto dell’effetto delle stesse sul tessuto antico del centro storico e l’impatto sui monumenti, le esigenze di sicurezza, e i diritti dei cittadini;

Pertanto dette linee guida concordemente approvate, di seguito riportate, dovranno essere rappresentate su elaborato planimetrico in scala 1:2000 redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Sciacca.

INIZIO TESTO REGOLAMENTO APPROVATO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI RISTORO ALL'APERTO (DEHORS)

INDICE

- Art.1 – Definizioni
- Art.2 - Zonizzazione
- Art. 3- Tipologie dehors
- Art. 4 - Caratteristiche generali delle occupazioni
- Art. 5 - Conferenza di Servizi
- Art. 6 - Impianti tecnologici
- Art. 7 - Manutenzione – Sicurezza – Accessibilità
- Art. 8 - Pubblicità
- Art. 9 - Provvedimento concessorio
- Art. 10 - Durata della concessione
- Art. 11 - Rilascio della concessione
- Art. 12- Obblighi del titolare del provvedimento
- Art. 13 - Obblighi a carattere sanitario
- Art. 14 - Revoca o sospensione della concessione
- Art. 15 - Rinuncia all’occupazione
- Art. 16 - Decadenza della concessione
- Art. 17 - Rinnovo della concessione
- Art. 18 - Sanzioni
- Art. 19 - Applicazione del tributo
- Art. 20 - Norma transitoria

NORMATIVA E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

- PRG del Comune di Sciacca approvato con D.D.G. 141 del 30/10/2020;

- Regolamento Edilizio Comune di Sciacca – Deliberazioni 12, 16, 18, 22 e 23/ 2023;
- Regolamento Canone Unico Patrimoniale - Delibera n° 105 del 26.05.2021 approvata dal commissario straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale;
- L. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli art. 19 e 20 L. 241/1990”;
- D.Lgs 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- DPR 530 del 24/07/1996 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
- Circolare Ass. San. N° 907 del 07/01/1997 “linee guida per i requisiti minimi dei pubblici esercizi...”
- D.Lgs. 114 del 31/03/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- D.Lgs 267/2000 TUEL;
- D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio; Piano Paesaggistico degli ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15, ricadenti nella provincia di Agrigento approvato con Decreto n°64/GAB del 30 settembre 2021, (*pubblicato sulla G.U.R.S. il 29 ottobre 2021*), ai sensi degli art. 139 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42 e ss.mm.ii.;
- Circolare 46277 del 03/06/2015 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico- Servizio 4 – sicurezza alimentare: pubblici esercizi e- servi igienici per il pubblico; TULPS;
- L.R 5/2019 recante individuazione interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;
- D.A. n° 3000 del 30/06/2017 dell’assessorato regionale dei beni culturali e I.S. dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e I.S. servizio tutela.

OGGETTO E FINALITA’

Il presente regolamento costituisce l’insieme delle norme amministrative e tecniche relative alle occupazioni di spazi, aree pubbliche ed aree private soggette a pubblico passaggio per la collocazione di strutture di ristoro all’aperto annesse alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

I manufatti, pur essendo destinati ad un utilizzo prolungato nel tempo per una diversificata erogazione del servizio agli utenti, non possono alterare lo stato dei luoghi né incrementare il carico urbanistico, ma devono armonizzarsi con il contesto cittadino e costituire elemento di riqualificazione dell’ambiente urbano.

Il Comune di Sciacca, nell’ambito delle attività da intraprendere, per lo sviluppo ed il sostegno del commercio, coordina e promuove iniziative di operatori che abbiano come obiettivo la riqualificazione urbana attraverso progetti di valorizzazione degli spazi pubblici e di salvaguardare i valori architettonici ed ambientali della città.

Le presenti norme determinano i criteri per l’inserimento ambientale e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell’inserimento.

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Con il presente atto si intende regolamentare l’occupazione del suolo pubblico, o privato soggetto a pubblica fruizione, con elementi di arredo quali tavoli, sedie, poltroncine, fioriere mobili, ombrelloni semplici o a braccia, tende solari, strutture in legno e strutture chiuse (nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale vigente), pedane ed elementi di riscaldamento/condizionamento portatili.

2. Tutti i suddetti elementi devono essere facilmente amovibili.

3. Ai fini del presente regolamento si definisce:

A. Suolo Pubblico o Spazio Pubblico l’area ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, le aree di proprietà privata di pubblico passaggio.

B. Dehors: l’insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all’aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio destinato alla

somministrazione e al consumo all'aperto di alimenti e bevande.

4. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento di attuazione le installazioni inerenti le fiere, le sagre, i mercati settimanali e stagionali e le attività in forma itinerante di cui alla L.R. 1 marzo 1995, n° 18 e s.m.i..

ART. 2 - ZONIZZAZIONE

1. Considerati i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici, viene individuata una classificazione delle aree sulla base della seguente struttura del territorio comunale (Allegato A).

a - Zona 1 - Porto e quartieri Marinarini

b - Zona 2 - Maestranze e Figuli

c - Zona 3 - Cadda e Rabato

d - Zona 4 - Aree periferiche (*tranne i casi di tutela paesaggistica e monumentale previsti nel presente regolamento*)

2. Le caratteristiche dei manufatti da installare nelle singole zone sono riportate negli Allegati B, C e D, fatte salve in ogni caso le prescrizioni relative alle fasce di tutela di seguito elencate e riportate in apposito elaborato planimetrico da allegare al regolamento.

Si precisa che i "dehors" delle tipologie c), d) ed e) di cui al successivo art.3 potranno essere autorizzati soltanto previo parere della Soprintendenza.

Fasce di rispetto di media tutela, dove sarà possibile collocare esclusivamente "dehors" della tipologia a) (tavoli e sedie) e b) (ombrelloni, tavoli e sedie) con proiezione al suolo dell'ombrello posto a distanza di almeno metri 1,50 dal fronte dell'edificio tutelato, come di seguito individuate:

- ◆ Via Mori: Mura di Vega (*lato Ovest e lato sud*) - metri 1,50;
- ◆ Via Incisa: Palazzo Argomento Perollo - metri 1,50;
- ◆ Corso Vittorio Emanuele: Chiesa dello Spasimo (*dal confine del Sagrato per tutti tre lati*) - metri 1,50;
- ◆ Corso Vittorio Emanuele: Palazzo Montaliana - metri 1,50;
- ◆ Corso Vittorio Emanuele: Palazzo Tagliavia Di Paola - metri 1,50;
- ◆ Corso Vittorio Emanuele: Palazzo Barone di Bertolino Tommasi - metri 1,50;
- ◆ Corso Vittorio Emanuele: Palazzo neogotico ai civici 1, 2, 3 - metri 1,50;
- ◆ Corso Vittorio Emanuele: Via Roma / Vicolo De Stefani - metri 1,50;
- ◆ Corso Vittorio Emanuele: Basilica lato sud - metri 1,50;
- ◆ Corso Vittorio Emanuele/Vicolo Imbornone: Palazzo Arone Tagliavia - metri 1,50;
- ◆ Corso Vittorio Emanuele/ Via Licata: Palazzo Tagliavia/San Giacomo - metri 1,50;
- ◆ Corso Vittorio Emanuele/Piazza Scandalciato: Palazzo Maurici - metri 1,50;
- ◆ Via Figuli/Piazza Saverio Friscia: Villa Comunale fino alla intersezione con Vicolo San Lorenzo - metri 1,50;
- ◆ Vicolo San Lorenzo: Chiesa di San Lorenzo - metri 1,50;
- ◆ Piazza Marconi: dal civico 11 al civico 13 - metri 1,50;
- ◆ Piazza San Vito/Vicolo San Vito: palazzo storico (Maglienti) - metri 1,50;
- ◆ Via Roma-Piazza Inveges: Palazzo Inveges - metri 1,50;
- ◆ Piazza Inveges/Piazza Purgatorio: Chiesa del Collegio (*anche nel tratto che collega la Via Roma con Piazza Inveges*) - metri 1,50;
- ◆ Piazza Purgatorio: Chiesa del Purgatorio (*lato ovest e lato sud*) - metri 1,50;
- ◆ Case Catalane: tra Vicolo Gino e Vicolo Duomo - metri 1,50;
- ◆ Via Giuseppe Licata: Palazzo Graffeo - metri 1,50;
- ◆ Via Perollo: Resti del Castello e Cortile Chiodi - metri 1,50;
- ◆ Cortile Crocifissello: Case Perollo - metri 1,50;
- ◆ Via Santa Caterina: Chiesa di Santa Caterina e Mura del Convento (*via Perollo*) - metri 1,50;
- ◆ Via Piave: Chiesa Sant'Agostino - metri 1,50;
- ◆ Via Amato: Chiesa San Michele Arcangelo - metri 1,50;
- ◆ Via Mulini/Vicolo Mulini: Mulino - metri 1,50;

◆

Fasce di rispetto ad alta tutela, dove non viene consentita la collocazione dei “dehors”, per una distanza di almeno metri 5,00 dal fronte dell’edificio tutelato di seguito individuate:

- ◆ Via Prampolini/Via Porta San Calogero/ Via Cusmano - metri 5,00;
- ◆ Via Mazzini: mura storiche interne ed esterne - metri 5,00;
- ◆ Via Serbatoio, Via Santo Onofrio e Via Mura di Vega: Mura Storiche interne ed esterne - metri 5,00;
- ◆ Piazza Noceto: Chiesa Santa Maria dell’Itria e Convento (*per tutti i lati*) - metri 5,00;
- ◆ Viale delle Terme (*ambo i lati*)- metri 5,00;
- ◆ Via Agatocle: ambo i lati - metri 5,00;
- ◆ Via Madonnuzza: Villa Comunale - metri 5,00;
- ◆ Via Madonnuzza: Chiesa Santa Maria dell’Itria - metri 5,00;
- ◆ Largo San Paolo - metri 5,00;
- ◆ Via Porta di Mare e tratto di Via Eleonora d’Aragona: Mura di Vega - metri 5,00;
- ◆ Piazza San Vito- metri 5,00;
- ◆ Chiesa San Vito: per tutti i tre lati - metri 5,00;
- ◆ Piazza Purgatorio: Chiesa del Purgatorio - metri 5,00;

Aree e zone ad alta tutela, con particolare attenzione alle Piazze del Centro Storico della Città, dove non viene consentita la collocazione dei “dehors”:

- ◆ Piazza Carmine: fino alla distanza di metri 5,00 dal Bastione e dalla Porta San Salvatore;
- ◆ Dal fronte della Chiesa di Santa Margherita per metri 5,00 e marciapiede perimetro Chiesa;
- ◆ Complesso monumentale Chiesa Santa Margherita (*ex ospedale e monte di Pietà, chiesa di San Gerlando, ex complesso Cavalieri Teutonici fino allo spigolo di vicolo Cavallegeri*): fino alla mezzeria della strada;
- ◆ Via Pietro Gerardi Chiesa del Carminello e Chiesa di San Marco Evangelista fino alla mezzeria della strada;
- ◆ Via Pietro Gerardi ex Convento del Carmine (Casa Circondariale) Fino alla mezzeria della strada;
- ◆ Marciapiede antistante il Sagrato della Chiesa del Carmine e marciapiedi via Incisa;
- ◆ Torre del Pardo: fino alla mezzeria della strada;
- Piazza Gerardo Noceto:
 - ◆ Dal fronte della Chiesa di San Michele per metri 5,00;
 - ◆ Dal fronte della Chiesa piccola di San Michele e la Torre Campanaria per metri 5,00;
 - ◆ Dal fronte della Chiesa del Giglio per metri 5,00;
 - ◆ Dal fronte della Chiesa di Santa Caterina per metri 5,00;
 - ◆ Dal fronte e tutto il perimetro della Chiesa di San Nicolò La Latina per metri 5,00;
 - ◆ Piazza Angelo Scandaliato: fronte mare, dal muro del giardino fino all’ingresso di Piazza Mariano Rossi per una profondità a partire dalla ringhiera di 18,00 metri;
 - ◆ Dal fronte Chiesa di San Domenico per 12,00 metri, in modo da consentire la visione panoramica libera da Via Garibaldi;
 - ◆ Dalla Via Roma su tutta la piazza per consentire la visione panoramica libera;
 - ◆ Piazza Don Minzoni: dal fronte della Basilica metri 16,00;
 - ◆ Absidi Basilica Piazza Farina: metri 5,00;
 - ◆ Piazza Saverio Friscia: Facciata Palazzo Tagliavia/ San Giacomo metri 5,00
 - ◆ Piazza Duomo/Museo Scaglione: metri 5,00;
 - ◆ Chiesa Sant’Antonio Abate: fino alla mezzeria della stradale
 - ◆ Ex Caserma Guarnigione Spagnola (*ora cinema Campidoglio*): fino alla mezzeria della strada;
 - ◆ Chiesa dello Spasimo lato sud metri 5,00;

- ◆ Corso Vittorio Emanuele: Palazzo Steripinto e Palazzo Lucchesi-Palli fino alla mezzeria della strada;
- ◆ Piazza Purgatorio Chiesa del Purgatorio: 5,00 dal perimetro della Chiesa;
- ◆ Palazzo Ventimiglia: per tutta la larghezza della strada;
- ◆ Via Roma: Chiesa del Collegio fino alla mezzeria della strada;
- ◆ Via Licata: ex Convento San Francesco di Paola m 5,00;
- ◆ Via Licata: Chiesa di San Giuseppe e Palazzo Fazello fino alla mezzeria della strada;
- ◆ Via Licata Palazzo Borsellino e la Villetta degli Orfani: fino alla mezzeria della strada;
- ◆ Piazza Lazzarini;
- ◆ C.da Perriera Chiesa della Raccomandata: a m 10,00 del perimetro esterno dell'area recintata;

ART. 3 - TIPOLOGIE DI DEHORS

1. I dehors sono costituiti dalle seguenti tipologie:

a) Tavoli e sedie;

b) Tavoli, sedie e ombrelloni;

c) Tavoli, sedie, pedane in legno o wpc (wood plastic composite) e ombrelloni;

d) Strutture in legno, realizzate esclusivamente con le seguenti caratteristiche:

d.1) struttura di sostegno in legno composta da elementi della dimensione massima di cm 10x10;

d.2) Delimitazione perimetrale tramite tendaggi ornamentali in stoffa Non sono ammesse porzioni della tamponatura cieche;

d.3) Copertura piana formata da travi perimetrali della dimensione massima di cm.10x10, travetti secondari della dimensione massima di cm 8x8 e telo di copertura in stoffa;

d.4) Pavimentazione con pedana in legno o wpc (wood plastic composite);

e) Strutture chiuse, realizzate esclusivamente con le seguenti caratteristiche:

e.1) Struttura di sostegno in materiali leggeri (metallo, alluminio) con montanti dello spessore massimo di cm 20 x 20;

e.2) Eventuale tamponatura realizzata tramite vetrate panoramiche amovibili completamente in vetro o policarbonato trasparente rigido similvetro, ad esclusione di eventuali montanti a sostegno della struttura. Tali tamponature dovranno essere completamente apribili, ad anta con apertura verso l'interno e scorrevoli complanari. Non sono ammesse porzioni della tamponatura cieche;

e.3) Copertura impacchettabile con tende in pvc o lamelle in metallo orientabili. La copertura sarà dotata di idoneo sistema di raccolta e convogliamento dell'acqua piovana. L'altezza esterna della struttura non può superare i metri 3.00 dalla quota di calpestio esterna;

e.4) Eventuale pavimentazione con pedana in legno o wpc (wood plastic composite);

1.bis Gli elementi di delimitazione di cui al successivo comma 4 lettere d), e) ed f) possono essere concessi nelle fattispecie di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) ed e);

2. La superficie massima dei dehors è pari al 150% della superficie di somministrazione del locale, per un massimo di 100 mq. È consentita comunque una superficie minima di 50 mq per ogni attività di somministrazione. Tutte le superfici sono subordinate al rispetto delle pertinenze, arretramenti e distacchi previsti dal presente articolo.

3. I dehors, previsti all'interno della pertinenza esterna dell'attività, non devono interferire con caditoie per la raccolta delle acque meteoriche compromettendone il regolare funzionamento e possono essere collocati nelle seguenti aree di suolo pubblico o privato ad uso pubblico:

a) nei marciapiedi e nei portici, le occupazioni possono avvenire esclusivamente aderente al fronte dell'edificio, garantendo la fascia di rispetto di passaggio pedonale *con esclusione dei fronti indicati nell'apposito elaborato planimetrico allegato, redatto di concerto tra Soprintendenza e Comune*;

b) nelle aree e strade pedonali, nei casi di area priva di marciapiede, l'occupazione può avvenire aderente al fronte dell'edificio, nei casi di area provvista di marciapiede inferiore a metri 3, l'occupazione può avvenire aderente al marciapiede; . Nel caso di occupazione di suolo pubblico richiesto in una piazza pubblica o in area pedonale urbana non si applica il principio dell'aderenza dei muri perimetrali. Il comune di Sciacca in aree di particolare interesse storico artistico può redigere singoli progetti di decoro urbano, individuando specifiche aree per l'occupazione di suolo

pubblico e/o aree precluse all'occupazione *con esclusione dei fronti indicati nell'apposito elaborato planimetrico, redatto di concerto tra Soprintendenza e Comune;*

c) nelle strade, comprese le aree destinate a parcheggio, le occupazioni possono avvenire nel rispetto del Codice della Strada *con esclusione delle aree indicate nell'apposito elaborato planimetrico, redatto di concerto tra Soprintendenza e Comune;*

d) le collocazioni di dehors, privi di ombrelloni, possono avvenire anche sotto le eventuali tende solari, collocate o da collocare [con esclusione delle aree sottoposte a tutela, D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137", Piano Paesaggistico degli ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15, ricadenti nella provincia di Agrigento approvato con Decreto n°64/GAB del 30 settembre 2021, (*pubblicato sulla G.U.R.S. il 29 ottobre 2021*), ai sensi degli art. 139 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42 e ss.mm.ii.];

4. Gli arredi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) Sedie e assimilabili compresi divani, poltrone, sgabelli, panche e pouf;

b) Tavoli e assimilabili compresi tavolinetti alti e bassi;

c) Ombrelloni, con palo centrale o a braccio decentrato, altezza massima da terra 3.50, telo ignifugo (*sono vietate coperture in materiale plastico*), senza nessuna chiusura verticale di qualsiasi materiale, sono escluse pubblicità di qualsiasi genere *Le basi zavorrate devono essere realizzate in pietra, in legno o in metallo brunito;*

d) Delimitazioni costituite da fioriere, aventi altezza massima di 1.20 m. dal pavimento esterno, nel caso di fioriere comprensive di paravento in vetro o similari l'altezza massima complessiva è di cm 170. *Le essenze floreali da mettere a dimora nelle fioriere che delimitano lo spazio occupato dal dehors, nelle aree sottoposte a vincolo culturale o paesaggistico, devono essere incluse in un elenco di piante che il Comune sottoporrà alla Soprintendenza per la relativa approvazione;*

e) Delimitazioni costituite da divisori in vetro e similari eventuali montanti in acciaio, aventi altezza massima di cm 170;

f) Delimitazioni costituite da paletti e cordoni in colori naturali;

g) Pedane costituite da pavimentazione removibile composta da tavolato in legno o con materiale simil legno previsto nell'allegato B del presente Regolamento, di altezza massima cm 20 dovranno essere approvate dalla Soprintendenza;

5. I dehors possono essere collocati, nel rispetto di quanto stabilito al successivo comma 7,

all'interno della pertinenza esterna dell'attività, ricavata dalla proiezione dei muri perimetrali dei locali dell'attività, come di seguito, a seconda delle aree:

a) nei marciapiedi, con larghezze almeno 3.00, possono essere collocati dehors della tipologia tipo a),b),c) di cui all'art. 3 comma 1;

b) nelle aree o strade pedonali, può essere collocata qualsiasi tipologia di dehors prevista all'art. 3 comma 1 *con esclusione delle tipologie c), d) ed e) soggette ad approvazione da parte della Soprintendenza;*

c) nei porticati pubblici o privati ad uso pubblico, possono essere collocati dehors della tipologia tipo a) di cui all'art. 3 comma 1

d) nelle strade di categoria E e F, possono essere collocati dehors della tipologia tipo c) d) e) di cui all'art. 3 comma 1;

6. Tutte le occupazioni devono garantire una fascia di rispetto per il passaggio pedonale di metri 2.00, libera da qualsiasi occupazione, il passaggio riservato per i mezzi di soccorso e di mezzi delle Forze dell'Ordine di metri 3.00 fatto fermo quanto previsto dal comma 3 art. 20 CDS *"Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, e' ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria."*

7. Tutte le occupazioni di suolo pubblico, ad esclusione delle lettere a) e b) di cui al comma 1 del presente articolo, così come disposto dal punto A.17 dell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del DPR n. 31 del 13.02.2017 per garantire il decoro urbano e l'armonico inserimento urbano dei dehors, ricadenti in ZTO A, ed in tutte le aree assoggettate a tutela storico ambientale di cui al Codice dei Beni Culturali, dovranno essere sottoposte al parere della Soprintendenza dei BB.CC.AA. Le occupazioni che interessano la sede stradale, dovranno rispettare il Codice della strada e ottenere apposita Ordinanza per la delimitazione della sede stradale. Le suddette occupazioni sono sottoposte alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale e relativo regolamento

comunale.

8. Tutte le delimitazioni costituite dagli elementi di cui all'art 3 comma 4 lettere d), e) ed f) dovranno prevedere la presenza di almeno n° 2 (due) varchi per garantire il regolare deflusso degli avventori;

9. Per svolgere l'attività di somministrazione nei dehors, dovrà comunque essere acquisito relativo parere igienico sanitario preventivo di competenza della locale ASL in quanto estensione di pubblico esercizio, luogo di lavoro e sosta di persone, nonché luogo di somministrazione di cibi e bevande come richiamato dall'art.54 comma 9 del Regolamento Edilizio Comunale.

10. L'autorità competente per ravvisata necessità, può ordinare l'immediato sgombero della struttura occupante lo spazio pubblico con apposito atto/ordinanza.

11. Tali strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica (compresa la cura del verde) ad esclusiva cura e responsabilità del titolare; qualora vengano meno a seguito di incuria, le caratteristiche tali a garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, il Comune ordinerà l'immediata rimozione della struttura. La responsabilità civile per danni a terzi all'interno o all'esterno della struttura direttamente collegati alla sua presenza sono a carico del titolare.

12. Nei dehors, quando chiusi, dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo ed invernale.

13. Può essere consentita l'installazione di impianti di climatizzazione per raffrescamento e riscaldamento nonché di illuminazione ambientale, autoalimentati.

14. Non è ammessa l'affissione di cartelli pubblicitari o volantini o schermature di alcun genere, fatta salva l'eventuale insegna con il nome del locale, la quale dovrà essere autorizzata con apposito provvedimento.

15. Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Urbana, oltre al Codice Civile.

16. L'installazione di detti manufatti è in ogni caso limitata al periodo di esercizio dell'attività, in caso di cessazione dell'attività la struttura andrà pertanto rimossa a carico del titolare dell'attività.

17. Tutti gli arredi che costituiscono il dehors devono essere costituiti da elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili alla scadenza della concessione e/o in caso di ordine di sgombero immediato dell'area per ravvisata necessità dell'Ente.

ART. 4- CARATTERISTICHE GENERALI DELLE OCCUPAZIONI

1. L'ampliamento della superficie dell'esercizio realizzato a mezzo di dehors permanente o temporaneo, incidendo sul fabbisogno di posti parcheggio, è soggetto, in merito, a parere specifico della Polizia Municipale.

2. Comportando, la collocazione del *dehors*, un incremento della superficie di somministrazione e del numero dei posti a sedere, il titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le eventuali prescrizioni previste in tal caso dalle vigenti normative in materia igienico/sanitaria anche in riferimento al fabbisogno di servizi igienici ed è soggetto, in merito, a parere specifico dell'ufficiale sanitario come specificato dalla normativa vigente e all'art. 54 comma 9 del Regolamento Edilizio Comunale, nonché a qualunque altra disposizione vigente per lo svolgimento dell'attività.

3. L'occupazione di suolo pubblico è consentita nel rispetto dell'art. 20 del D.Lgs 285/1992 (codice della Strada) sulle strade di tipo E ed F (strade urbane di quartiere e strade locali).

4. E' consentita l'occupazione nello spazio di pertinenza del pubblico esercizio individuato dalla proiezione ortogonale di quest'ultimo. Dette occupazioni sono concedibili a chi è titolare di attività di somministrazione effettuata in locali interni posti a piano terra, esclusivamente nell'area prospiciente il locale.

5. E' possibile occupare una maggiore area antistante nei seguenti casi:

a. quando il tratto di facciata prospiciente l'occupazione non presenti altre aperture al piano terra o accessi, oltre quelle dell'esercizio interessato;

b. quando nel tratto di facciata prospiciente l'occupazione sono presenti altre aperture di privati e/o di attività. In tal caso, previo assenso/nulla osta dei titolari delle attività o dei privati frontisti, si potrà estendere l'occupazione nella zona antistante gli stessi.

c. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, e dove sorgano conflitti tra più operatori che facciano richiesta di occupazione della stessa area, la concessione per l'occupazione di suolo pubblico verrà rilasciata previa presentazione di planimetria condivisa e sottoscritta da tutti gli operatori interessati, *compatibilmente con la tutela monumentale e paesaggistica prevista dalle norme*

vigenti in materia ;

d. Nel caso in cui non si divenga ad un accordo tra le parti l'area occupabile, nell'ambito dell'area concedibile sarà proporzionato alla superficie di somministrazione interna del locale, secondo la seguente equazione matematica, fondata sulla proporzione $Ci:Si = Ac:E$;

$Ci = Si \times Ac/E$

Ci = Superficie occupabile

Si = Superficie di somministrazione interna del locale richiedente;

Ac = Area totale concedibile;

E = somma di tutte le aree interne dei locali richiedenti nella medesima strada o piazza.

6. La collocazione dei *dehors* deve realizzarsi davanti all'esercizio pubblico, o in casi particolari ed ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o comunque di pertinenza dell'esercizio stesso e nel rispetto delle norme igieniche in merito alla somministrazione di alimenti e bevande. Qualora l'area individuata fosse di proprietà privata/condominiale, alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata dichiarazione di assenso da parte del proprietario/condominio.

7. Non è consentito installare *dehors*, o parte di essi, sulle aree di sosta per carico e scarico merci e le aree di sosta al servizio delle persone disabili.

8. La collocazione dei *dehors* deve realizzarsi conformemente a quanto previsto dal CDS e secondo le prescrizioni impartite dalla Polizia Municipale nel parere di viabilità.

9. In caso di balconi e/o finestre poste al piano terra e ammezzato in corrispondenza dell'area richiesta, deve essere preventivamente prodotto assenso alla collocazione da parte del proprietario o del locatario dell'immobile interessato e, se l'occupazione riguarda un'area privata, anche l'assenso del condominio.

10. Negli spazi oggetto di concessione di suolo pubblico non è consentita la diffusione di musica sia dal vivo che riprodotta e mezzi audiovisivi, tranne nel caso di attività rientranti nella casistica di cui all'Art. 32 comma 28 del Regolamento per il Canone Unico Patrimoniale e previa acquisizione di autorizzazione in deroga ai limiti acustici.

11. E' vietata qualsiasi forma di chiusura di ombrelloni, gazebo ecc, in proiezione al suolo, anche temporanea.

12. Nei parchi ed aree verdi è consentito installare *dehors* o parti di esso soltanto previa valutazione della compatibilità dell'inserimento in merito agli aspetti artistici e paesaggistici.

13. All'interno delle aree pedonali dovrà in ogni caso essere mantenuta libera una porzione di carreggiata corrispondente al minimo del modulo di corsia previsto dall'art. 140 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, pari a mt. 3.

14. Le strutture ed i manufatti dei *dehors* devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno od incidente a persone e cose sarà a totale carico del titolare dell'autorizzazione, restando manlevato il Comune da ogni responsabilità civile o penale.

15. I *dehors* devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili. In ogni caso il *dehors* non deve compromettere l'accessibilità da parte dei disabili al locale principale. In particolare le pavimentazioni dovranno essere antisdrucchiolevoli ed avere le caratteristiche tecniche indicate nelle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

16. Il *dehors* autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio, essere rimosso qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione decida di organizzare una manifestazione che interessi l'area dallo stesso occupata.

17. I *dehors* possono essere installati in Spazi e/o aree pedonali e/o verdi posti di fronte o nelle adiacenze dell'esercizio, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, qualora il titolare assuma, per un periodo di tempo almeno pari a quello della concessione, l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria di detti spazi/aree, previo parere dell'ufficio gestione verde urbano.

ART. 5 -CONFERENZA DI SERVIZI

1. Qualora fosse necessario acquisire pareri e/o nulla osta da altri Enti il Servizio competente può indire una Riunione/Conferenza adottando la decisione finale conformemente all'esito della Riunione/Conferenza. L'art. 15 della L. 241 del 1990 e ss.mm.ii. riconosce la possibilità, da parte delle amministrazioni pubbliche, di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in

collaborazione di attività di interesse comune.

ART. 6 -IMPIANTI TECNOLOGICI

1. La posa dell'impianto di illuminazione dei dehors è autorizzata a condizione che sia conforme alla normativa vigente e le luci non siano in contrasto e/o interferenza con le segnalazioni semaforiche e stradali. sono ammesse esclusivamente luci della temperatura compresa tra 3000K e 4000K.

ART. 7 -MANUTENZIONE – SICUREZZA – ACCESSIBILITA'

1. I manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione ed igiene in modo da garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone.
2. I manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti.
3. I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate, tali da costituire fonte di pericolo e devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

ART. 8 -PUBBLICITA'

1. Sugli elementi di arredo autorizzati sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati. La pubblicità deve riguardare esclusivamente l'esercizio del concessionario. Non è ammesso alcun altro tipo di pubblicità o sponsorizzazione.

ART. 9- PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO

1 Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a pubblico passaggio di cui al presente piano possono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo provvedimento concessorio costituente titolo per l'occupazione stessa.
2. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda al competente Ufficio comunale che provvederà al rilascio della relativa concessione, previo esame della medesima domanda, secondo le modalità riportate nel presente Regolamento: il procedimento dovrà concludersi in gg. 60 dalla data di ricevimento della richiesta. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio senza la specifica autorizzazione o concessione.
3. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:
a – generalità, residenza anagrafica e Codice Fiscale/Partita Iva del richiedente;
b – denominazione, sede sociale e Codice Fiscale/Partita Iva, generalità complete, residenza e Codice Fiscale del legale rappresentante (se la domanda è presentata da una persona giuridica);
c – ubicazione esatta del luogo dove si intende installare il/i manufatti di cui all'art. 1 del presente regolamento, con l'indicazione specifica della misura, consistenza e tipologia dello/degli stessi manufatti;
d - durata e modalità d'uso dell'occupazione;
e – dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente Regolamento;
f – eventuale disponibilità e/o assenti liberatori da parte di altri soggetti titolari dell'area privata oggetto dell'occupazione ed espressa presa d'atto che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione.
4. Alla domanda di concessione deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato:
a – relazione tecnico descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, etc.;
b - planimetria generale in scala 1:2.000 con indicazione del luogo di installazione dell'occupazione;
c – planimetria in scala non inferiore a 1/200 relativa allo stato attuale dei luoghi e all'ipotesi progettuale relativa al/ai manufatti da collocare, in cui sia evidenziata: la larghezza del marciapiede pubblico, le distanze dai vertici stradali, le eventuali soste veicolari con la effettiva disposizione (in

senso parallelo, perpendicolare o obliquo), le eventuali presenze di fermate dei mezzi pubblici e relative pensiline, la presenza di eventuali caditoie e cercini per alberature, scivoli e/o rampe per superamento delle barriere architettoniche, botole e apparecchiature di manovra di reti di sottoservizi, pali di illuminazione e di segnaletica verticale, presenti nel contesto dell'area interessata;

d – documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove l'occupazione verrà collocata e delle attuali occupazioni.

e – disegni particolareggiati, piante prospetti e sezioni quotati del/dei manufatti oggetto di concessione con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, con l'inserimento degli eventuali elementi di arredo, in scala non inferiore a 1/50;

f – schede tecniche degli arredi che compongono il dehors;

g – relazione di asseveramento in cui si dichiara il rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, dei regolamenti comunali, nonché l'idoneità statica dei manufatti proposti;

h – Progetto degli impianti ove previsto dalla vigente normativa.

i - Le autorizzazioni di cui all'art 7 c.4 ovvero la dichiarazione di inesistenza di finestre o balconi ai piani terra e ammezzato.

ART. 10- DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Le occupazioni per spazi di ristoro all'aperto di cui al presente Regolamento sono temporanee e/o continuative.

2. Le occupazioni temporanee sono rilasciate per un periodo non superiore a dodici mesi.

3. Le occupazioni continuative sono rilasciate per un periodo massimo di cinque anni.

4. Il provvedimento deve essere custodito dall'esercente all'interno dei locali in cui viene svolta l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza.

5. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti e con le stesse caratteristiche, possono essere richieste e rilasciate con un unico provvedimento valido fino al massimo di cinque annualità, acquisendo annualmente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a conferma della sussistenza dei requisiti igienico-sanitarie delle immutate condizioni che hanno consentito il rilascio del provvedimento originario.

6. Resta salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di modificare o sospendere la concessione per sopravvenute esigenze di interesse pubblico e con provvedimento adeguatamente motivato, come descritto al successivo art. 16.

ART. 11 -RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento concessorio è rilasciato dietro assolvimento dei relativi oneri tributari e concessori.

2 In ogni caso, il rilascio del provvedimento concessorio è subordinato alla verifica della regolarità della posizione del richiedente rispetto agli obblighi di pagamento dei canoni concessori pregressi, a qualunque titolo dovuti al comune, nonché dei tributi locali.

3. Il provvedimento concessorio potrà essere soggetto a voltura. Il subentrante nella proprietà o nella gestione dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, può ottenere la voltura, a proprio favore, della concessione per la sola durata residua della stessa, a condizione che dimostri di avere titolo al subingresso. Il subentrante può proseguire l'occupazione, in via provvisoria e alle medesime condizioni del cedente, nei 30 giorni seguenti alla data di acquisto del titolo. L'occupazione può proseguire per ulteriori 30 giorni a condizione che nel frattempo il subentrante abbia presentato domanda per la voltura della concessione. Nel caso in cui il cedente sia in debito verso il Comune per il pagamento degli oneri tributari o concessori, la voltura della concessione a favore del cessionario può perfezionarsi solo nel momento in cui venga estinto il debito, anche dallo stesso cessionario subentrante (art. 10 Regolamento Canone Unico Patrimoniale).

ART. 12- OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO

1. Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

a - limitare l'occupazione alle aree oggetto di concessione;

b - non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo che sia stato chiesto il rinnovo nei termini di cui al successivo art.19 c.1 e sino all'emissione dell'eventuale provvedimento di diniego;

c- utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuativamente un aspetto decoroso e

compatibile con l'ambiente circostante;

d - non arrecare alcun danno al selciato e realizzare il manufatto in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti relativi ai sottoservizi esistenti.

Dovrà essere inoltre prestata particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;

e - provvedere giornalmente alla pulizia delle superfici sottostanti le eventuali pedane per una fascia perimetrale di mt. 2,00;

f - osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;

g - assolvere ai relativi oneri tributari e concessori previsti dalla vigente regolamentazione comunale;

h - ritirare la concessione prima dell'inizio dell'occupazione e tenerla sempre ostensibile nel luogo ove è esercitata l'attività ad ogni richiesta dell'organo di controllo;

i - provvedere al conferimento dei rifiuti differenziati (vetro, organico etc.) con le apposite modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto e al decoro urbano e alla tutela dell'ambiente;

l - alla scadenza della concessione, rimuovere integralmente i manufatti e ripristinare lo stato dei luoghi;

ART. 13- OBBLIGHI A CARATTERE SANITARIO

1. Ai sensi dell'art. 17 del Reg. CE n.178/2002 e del Reg. CE n. 852/04, al titolare della concessione nella qualità di OSA (Operatore del Settore Alimentare) spetta garantire che nell'impresa da esso gestita gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione in materia alimentare inerenti alla sua attività in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte. Tale responsabilità viene estesa alle strutture di ristoro all'aperto annesse alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 14 -REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento concessorio può essere revocato da parte dell'Amministrazione Comunale con apposito atto adeguatamente motivato.

2. L'espresso provvedimento di sospensione o di revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevedrà un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. le fattispecie relative a revoca, sospensione, modifica, decadenza ed estinzione della concessione sono normate dagli artt. 12 e 13 del Regolamento per il Canone Unico Patrimoniale.

ART. 15 - RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE

1. Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione dandone comunicazione scritta al competente Ufficio Comunale. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dei manufatti ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione.

2. Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà al competente Ufficio Comunale, contestualmente alla comunicazione, il provvedimento concessorio originale.

3. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto secondo quanto previsto all'art.10 comma 8 del Regolamento CUP.

ART. 16 -DECADENZA DELLA CONCESSIONE (ART. 13 REGOLAMENTO C.U.P.)

1. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento concessorio, accertata mediante verbale delle Autorità di Vigilanza, il titolare è tenuto ipso facto ad eliminare l'irregolarità

senza necessità di apposita prescrizione dell'Ufficio competente. E' inoltre, tenuto al pagamento della relativa sanzione amministrativa secondo il successivo art. 20.

2. La decadenza verrà dichiarata, con apposito provvedimento, dal competente Ufficio Comunale nei casi di cui al successivo art. 20.

3. Il titolare della concessione dichiarata decaduta dovrà procedere nei termini indicati nel provvedimento di decadenza a rimuovere i manufatti con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

4. In caso di decadenza del provvedimento concessorio, non è ammesso in capo al titolare dell'atto decaduto il rinnovo della concessione per almeno 1 anno dalla data del ripristino dei luoghi. La decadenza non dà diritto al rimborso del canone eventualmente sostenuto.

ART.17- RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare dell'atto di concessione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo con apposita domanda scritta da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza al competente Ufficio Comunale evidenziando gli estremi della originaria concessione.

2. Le domande presentate oltre il termine di cui al comma precedente - e fino a 60 giorni dopo alla scadenza della concessione - saranno esitate ugualmente nei tempi previsti dal presente regolamento; in tale ultimo caso alla scadenza dell'originaria concessione il/i manufatti dovranno essere rimossi fino a quando non sarà emesso il provvedimento rinnovo.

3. La concessione verrà rinnovata con il rilascio di un nuovo provvedimento, previa dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non aver apportato modifiche al/ai manufatti rispetto a quanto autorizzato e di non aver commesso le violazioni di cui all'art.7 del presente Regolamento, sopra esplicitate, salvo norme sopravvenute.

4. Per eventuali variazioni dovrà essere presentata nuova richiesta secondo le disposizioni del precedente art. 11 del presente Regolamento.

5. Non si procederà al rinnovo della concessione, oltre che nei casi previsti dall'art.18, nelle seguenti fattispecie:

a - Quando al titolare della richiesta di rinnovo siano state contestate le stesse violazioni, relative all'uso del suolo pubblico, per la seconda volta nell'arco di 365 giorni, in tale ipotesi il titolare della concessione non potrà ottenerne altra prima di 1 anno;

b - Per cattiva manutenzione e/o igiene dei manufatti collocati sul suolo concesso; il titolare della concessione non potrà ottenerne il rinnovo fino alla completa rimessa in pristino del buono stato manutentivo.

c - Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di riappropriarsi, per interessi collettivi, dell'area pubblica concessa non si avrà il rinnovo della concessione.

ART. 18 - SANZIONI

1. Le occupazioni effettuate senza autorizzazioni o concessioni comunali sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto il rinnovo o la proroga delle concessioni e/o autorizzazioni, ovvero che si protraggono oltre la data di revoca, decorrenza o sospensione della concessione o autorizzazione stessa.

2. Le occupazioni difformi alle disposizioni della concessione/autorizzazione, anche in relazione alla tipologia, materiali e colori degli arredi sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 (ex art. 7 bis D. Lgs 267/2000), il titolare dell'attività dovrà adeguare gli arredi entro 30 giorni dalla comminazione della sanzione.

3. Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è soggetto, oltre al pagamento delle somme previste dalla specifica normativa, alla sanzione prevista dall'Art. 44 del regolamento del Canone Unico Patrimoniale.

3. In aggiunta alla predetta sanzione pecuniaria è applicata l'ulteriore sanzione accessoria della chiusura dell'attività ai sensi degli art. 13 e segg. della L. 689/81, come sotto riportato:

Dalla 2^a violazione accertata entro un anno dal precedente provvedimento sanzionatorio:

Chiusura per 5 giorni dell'attività con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, nel caso di occupazione abusiva, anche parziale, del suolo pubblico.

Dalla 3^a violazione, accertata entro un anno dal primo provvedimento sanzionatorio: Decadenza della concessione di suolo pubblico e contestuale chiusura per 10 giorni dell'attività.

Dalla 4^a violazione, accertata entro un anno dal primo provvedimento sanzionatorio: Chiusura per 15 giorni dell'attività.

Qualora la difformità dell'occupazione rispetto al provvedimento concessorio comporti intralcio alla circolazione stradale e pedonale, con potenziale pregiudizio per la sicurezza, il titolare dell'esercizio dovrà rimuovere immediatamente il manufatto.

4. Resta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per il mancato rispetto dei requisiti generali specifici in materia di igiene previsti dal Pacchetto Igiene.

ART. 19 - APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le occupazioni disciplinate nel presente Regolamento sono soggette al pagamento del tributo corrispondente secondo quanto determinato dal "TITOLO IV - tariffe canone, riduzioni, esenzioni" del CUP. Le tariffe possono essere oggetto di modifica con Determinazione Sindacale di Approvazione delle tariffe per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale.

ART. 20 NORMA TRANSITORIA

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a far data dalla esecutività del relativo atto di adozione;

2. Le richieste di concessioni per occupazioni di suolo pubblico presentate in data antecedente all'adozione del presente Regolamento e non ancora esitate, dovranno essere integrate secondo i nuovi dettami;

3. Nel caso di dichiarazione mendace circa i requisiti posseduti all'atto di presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti, accertata mediante verbale delle Autorità di Vigilanza, il titolare sarà sanzionato ai sensi dell'art. 20 con l'applicazione del massimo della pena, oltre che denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

4. Non è consentita qualsiasi altra tipologia di occupazione per somministrazione all'aperto diversa da quelle previste dal presente Regolamento.

5. Le disposizioni di cui al presente Regolamento, con particolare riferimento all'art. 20, prevalgono su eventuali disposizioni contenute in altri Regolamenti Comunali qualora contrastanti.

6. Le autorizzazioni e/o concessioni già rilasciate manterranno la loro validità fino alla data di scadenza naturale della concessione, dovranno essere adeguate alle presenti disposizioni alla scadenza delle autorizzazioni e/o concessioni di occupazione del suolo pubblico e in ogni caso, entro un (1) anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

7. per consentire a tutti gli esercenti di adeguare gli arredi, esclusivamente in relazione a quanto previsto dagli allegati A, B e C, potranno essere autorizzati *dehors* aventi caratteristiche difformi agli allegati fino ad un periodo massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

FINE TESTO REGOLAMENTO APPROVATO

Tutto ciò premesso, visto, accertato e considerato si rilascia parere favorevole, **per quanto di competenza, al "Regolamento per la concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all'aperto (*Dehors*)" per come sopra riportato**, con le correzioni apportate alla bozza presentata dal Comune di Sciacca, ai sensi del codice dei Beni Culturali e del Paesaggio parte II e parte III.

Il presente parere è dato soltanto ai fini della tutela culturale, paesaggistica ed ambientale e costituisce atto distinto e presupposto delle eventuali concessioni edilizie o degli altri titoli legittimanti gli interventi edilizi ai sensi del D.Lgs. N. 42/2004 e ss.mm.ii. Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Avverso il presente parere potrà essere proposto entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso ricorso gerarchico, all'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, ai sensi del Decreto del

Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e ss.mm.ii., ovvero ricorso giurisdizionale entro 60 giorni.

L'eventuale ricorso gerarchico debitamente sottoscritto, regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata, cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al provvedimento.

Il Funzionario Direttivo
Ignazio Perrone



IL SOPRINTENDENTE e Dirigente
Dell'U.O.B. S11.2 ad interim
Vincenzo Rinaldi

